



**XVII RAPPORTO
SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E
REGOLAMENTARE
DELLA REGIONE LAZIO
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2021
(*XI legislatura*)**

Redazione e coordinamento

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Attività di ricerca e documentazione

Dott.ssa Antonella de Santis

Redazione delle sintesi

Dott.ssa Laura Bruni

Dott.ssa Paola Carra

Dott.ssa Antonella de Santis

Dott.ssa Ida Maietta

Dott.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Dott.ssa Paola Tiburzi

Dott.ssa Letizia Tocca

Elaborazione grafica

Dr. Alessio Natale

Sommario

Sommario.....	II
PREFAZIONE.....	IV
PREMESSA.....	VI
PARTE PRIMA.....	9
L'ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE.....	9
Capitolo Primo.....	10
Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale.....	10
1. La produzione legislativa.....	10
2. L'iniziativa legislativa.....	16
2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa.....	16
2.2 Dati sulle proposte di legge.....	19
2.3 Tasso di successo.....	20
3. La durata dell'iter legislativo.....	22
3.1 Entrata in vigore.....	28
4. La dimensione delle leggi regionali.....	29
Capitolo Secondo.....	30
La classificazione della produzione legislativa regionale.....	30
1. La fonte giuridica della potestà legislativa.....	30
2. Gli ambiti materiali delle leggi.....	35
3. La tipologia normativa.....	40
4. La tecnica redazionale.....	46
5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo.....	48
6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto.....	49
7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea.....	50
8. Atti per l'attuazione delle leggi regionali.....	52
9. La funzione di monitoraggio e valutazione.....	53
10. Rapporti Giunta-Consiglio.....	59
11. Deliberazioni consiliari.....	61
Capitolo Terzo.....	65
I profili sostanziali delle leggi regionali.....	65
1. Descrizione sintetica delle leggi regionali.....	65
1.1 Macrosettore A - Istituzionale.....	65
1.1.1 Leggi regionali in materia di personale e amministrazione.....	65
1.1.2 Leggi regionali in materia di persone giuridiche private.....	67
1.2 Macrosettore B – Sviluppo economico e attività produttive.....	69
1.2.1 Leggi regionali in materia di professioni.....	69
1.2.2 Leggi regionali in materia di innovazione per i settori produttivi.....	71
1.2.3 Leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati.....	73
1.3 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture.....	75
1.3.1 Leggi regionali in materia di gestione dei rifiuti.....	75
1.3.2 Leggi regionali in materia di aree naturali protette.....	78
1.3.3 Leggi regionali in materia di ambiente.....	80
1.4 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità.....	82

1.4.1	Leggi regionali in materia di tutela della salute	82
1.4.2	Leggi regionali in materia di servizi sociali	85
1.4.3	Leggi regionali in materia di parità retributiva	89
1.5	Macrosettore E – Finanza regionale	92
1.5.1	Leggi regionali in materia di bilancio	92
1.6	Macrosettore F – Diversi settori	101
	Capitolo Quarto.....	108
	Il contenzioso costituzionale.....	108
1.1	Le leggi regionali impugnate dal Governo	108
1.2	Quadro riepilogativo	110
2.	Legislazione statale impugnata dalla Regione	112
	PARTE SECONDA	113
	L'ATTIVITA' REGOLAMENTARE REGIONALE	113
1.	Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale.....	114
	APPENDICE	122
	ALLEGATO 1	123
	ALLEGATO 2	126
	ALLEGATO 3	131
	ALLEGATO 4	134
	ALLEGATO 5	139

PREFAZIONE

La XVII edizione del Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è ricco di elementi che permettono di analizzare nel dettaglio i lavori del nostro Ente.

Il 2021 è stato un anno particolare, segnato dall'emergenza COVID e dalla diffusione e lo sviluppo di un'arma fondamentale per combatterlo: i vaccini, che ci hanno permesso di tornare a piccoli passi verso la normalità.

Con gli strumenti innovativi messi a disposizione dalla legge il Consiglio regionale ha continuato a lavorare anche nelle fasi più dure della lotta al COVID, approvando un numero consistente di atti normativi: 21 leggi e 21 deliberazioni consiliari. Nel dettaglio, 8 sono state le leggi di iniziativa di Giunta e 13 di iniziativa consiliare. Le proposte di legge presentate sono state 55.

La produzione legislativa regionale è classificata in ambiti materiali, secondo sei macrosettori, tre dei quali sono quelli con il maggior numero di interventi legislativi: finanza, territorio e servizi alla persona.

La distribuzione temporale delle leggi ha analizzato una maggiore attività legislativa nei mesi di febbraio e maggio, nei quali sono state approvate complessivamente 8 leggi.

Il quadro della produzione legislativa regionale nel 2021 comprende 16 leggi riconducibili alla potestà legislativa concorrente, 4 alla potestà legislativa residuale e una mista, riconducibile all'una e all'altra potestà.

Per quanto attiene alla funzione di controllo che il Consiglio esercita attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, si rileva che nel corso del 2021 sono state presentate 467 interrogazioni e interpellanze. Sono stati presentati 518 atti di indirizzo, tra mozioni, ordini del giorno e altro.

Le tabelle, i grafici, gli strumenti messi a disposizione da chi ha curato questo volume rappresentano un utile ausilio, facilitando la consultazione e lo studio della materia. Il linguaggio semplice relativo a una materia tecnica di grande complessità dà al testo un motivo in più per essere letto e consultato, anche dai non addetti ai lavori.

Colgo l'occasione, con questa breve prefazione, per ringraziare il personale degli uffici del Consiglio regionale che, con professionalità e attenzione, ha continuato a svolgere il proprio lavoro e a portare a termine risultati importanti, che hanno permesso alla nostra Istituzione di raggiungere traguardi fondamentali.

Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale

PREMESSA

L'attività legislativa e regolamentare prodotta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, oggetto della presente edizione, ha risentito ancora della grave situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19. In particolare, il periodo di riferimento ha dovuto affrontare la gestione della fase emergenziale e dei conseguenti provvedimenti attuativi già adottati.

La sperimentazione di nuovi strumenti e procedure organizzative, *in primis* lo svolgimento in modalità telematica dei lavori dell'Aula e delle commissioni consiliari, ha caratterizzato la predetta attività e consentito a ciascun consigliere di continuare a esercitare, per tutto il periodo emergenziale, i propri compiti istituzionali.

Il periodo in esame (gennaio – dicembre 2021) corrispondente sostanzialmente al quarto anno della XI legislatura, conta 21 leggi, un dato che, sebbene in leggera flessione rispetto allo scorso anno, causa anche la pandemia, conferma il *trend* di crescita delle leggi approvate negli ultimi anni.

L'obiettivo del Rapporto sulla legislazione regionale, elaborato come di consueto dalla struttura del Consiglio regionale deputata all'assistenza tecnico-legislativa, è da sempre quello di offrire, attraverso la raccolta di dati oggettivi, uno strumento di esame e di analisi del *corpus* normativo e di

monitorarne il relativo andamento, grazie anche ai continui raffronti con la produzione legislativa degli anni precedenti.

Seguendo un'impostazione collaudata, il Rapporto si compone di una parte descrittiva, arricchita da tabelle e grafici rappresentativi e corredata da una serie di allegati riepilogativi, mentre dal punto di vista strutturale, è articolato in due parti: la prima parte, relativa all'attività legislativa, la seconda, a quella regolamentare.

Nel dettaglio, la prima parte esamina le principali fasi dell'*iter legis* (iniziativa legislativa - esame e approvazione in commissione e in Aula) ed è suddivisa in quattro capitoli.

Nel primo capitolo sono raccolti ed esaminati i dati relativi al numero delle leggi, i soggetti titolari dell'iniziativa, il "grado di successo" delle proposte presentate, le "dimensioni" delle leggi e la durata del relativo *iter*, calcolando i giorni che intercorrono tra l'esame della proposta nella commissione competente e la successiva approvazione in Aula.

Il secondo capitolo contiene la classificazione delle leggi in base al tipo di potestà esercitata, ai settori interessati e alla tecnica redazionale impiegata, con un *focus* sugli strumenti di semplificazione e di riordino, sui provvedimenti attuativi dello Statuto e della normativa dell'Unione europea nonché sull'attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali alla quale, da quest'anno, è riservato uno specifico paragrafo. Nel medesimo capitolo sono riportati anche i dati relativi agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo nonché quelli relativi alle deliberazioni approvate dal Consiglio regionale.

Il terzo capitolo è riservato ai profili sostanziali delle leggi, aggregate per macrosettori e per materie, con una descrizione sintetica dei relativi

contenuti, accompagnata da una scheda riepilogativa dei dati di riferimento e identificazione della singola legge.

Il quarto capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale di interesse regionale che, come lo scorso anno, comprende esclusivamente le impugnative del Governo dal momento che non ci sono state disposizioni statali impuginate dalla Regione; peraltro, su una delle tre leggi regionali impuginate la Consulta si è già pronunciata (sentenza n. 115/2022 che ha dichiarato non fondata la questione sollevata in merito alla *l.r. 8/2021*).

Conclude questo capitolo un quadro riepilogativo dello “stato dell’arte” delle questioni di legittimità sollevate negli anni precedenti dal Governo ex art. 127, primo comma, Cost..

La seconda parte, infine, riguarda, l’attività regolamentare della Giunta regionale esaminata sotto il profilo della tipologia dei regolamenti adottati, della tecnica redazionale, della loro dimensione e articolazione nonché degli ambiti materiali interessati.

Dott.ssa Cinzia Felci

La Segretaria generale

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE

Capitolo Primo

Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale

1. La produzione legislativa

Il 2021, anno analizzato dal presente Rapporto, ha risentito ancora della situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale.

L'attuazione della modifica al Regolamento dei lavori dell'Aula e della conseguente delibera dell'Ufficio di presidenza, entrambe intervenute nel 2020¹, ha comportato l'adozione di strumenti tecnici e misure organizzative fino ad allora mai sperimentate.

Lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari, anche in forma mista, ossia con la partecipazione in presenza di alcuni consiglieri e di altri a distanza, collegati con una piattaforma telematica dedicata, ha caratterizzato l'attività degli organi consiliari per tutto il periodo emergenziale del 2021 e consentito ai singoli consiglieri di continuare a esercitare, nel medesimo periodo, i propri compiti istituzionali e, in particolare, la funzione legislativa e di indirizzo politico analizzata dal presente Rapporto.

L'emergenza provocata dall'epidemia da Covid-19 ha tuttavia influenzato la produzione legislativa regionale del 2021 che registra, al pari del 2020, una leggera flessione.

¹ Vedi deliberazione del Consiglio regionale 1/2020 e delibera dell'Ufficio di presidenza 62/2020, quest'ultima recentemente modificata dalla delibera dell'Ufficio di presidenza 8/2022.

Infatti, nel 2021 sono state approvate **21 leggi**, 5 in meno rispetto alle 26 leggi approvate nel 2020 che, a sua volta, registra 3 leggi in meno rispetto al 2019 nel quale sono state approvate 29 leggi.



Tuttavia la leggera flessione, in parte dettata dalla situazione epidemica degli ultimi 2 anni, si inserisce in un *trend* di tendenziale crescita che interrompe la stabilizzazione registrata nel 2017 e nel 2018 laddove sono state approvate 14 leggi per ciascun anno².

Le 21 leggi approvate nel corso del 2021 coprono sostanzialmente il quarto anno della XI legislatura e, sommate alle 69 leggi dei tre anni precedenti, portano la legislatura in esame a contare 90 leggi.

Rispetto al numero di leggi approvate nel corso del quarto anno delle precedenti legislature, il dato del 2021 occupa una posizione intermedia.

Infatti, da una parte, rispetto alle 32 leggi approvate nella VIII legislatura, si registra una diminuzione, dall'altra, rispetto alle 14 leggi approvate nel corso della X legislatura, un tendenziale aumento. Da tale raffronto è esclusa la IX legislatura che, come noto, si è interrotta anticipatamente nel 2012 prima della scadenza del termine naturale.

Tuttavia, il *trend* di crescita, iniziato nel 2010 e stabilizzatosi negli anni successivi, è confermato dal dato del 2021, come risulta dal grafico riportato in figura 1.

² Occorre tuttavia rilevare che nei primi mesi del 2018 sono state approvate due leggi che segnano il periodo conclusivo della X legislatura, nello specifico, la *l.r. 1/2018* e la *l.r. 2/2018*, una di modifica della normativa in materia di funghi, l'altra in materia di pianificazione paesistica.




Figura 1 *Produzione legislativa dal 2012 – 2021*

Tale andamento è visibile anche nel raffronto tra il decennio 2002-2011 e il decennio 2012-2021 riportato nel grafico di figura 2.




Figura 2 Produzione legislativa nei decenni 2002-2011 e 2012-2021

Nel dettaglio, il numero complessivo delle leggi promulgate tra il 2002 e il 2011 è pari a 278, con una media annuale di 27,8 leggi; mentre tra il 2012 e il 2021 il totale delle leggi è 188 (ivi comprese due leggi statutarie³), per una media annuale pari a 18,7.

Prendendo sempre a raffronto i due decenni, 2002-2011 e 2012-2021, ma questa volta con riferimento al **numero di articoli e commi approvati**, emerge che nel primo decennio sono stati “*prodotti*” complessivamente 3.868 articoli e 10.270 commi, nel secondo decennio 2.374 articoli e 7.744 commi.⁴

³ La legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)” e la legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1 “Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

⁴ Per una media nel decennio 2002-2011 di 386,8 articoli e 1.027 commi, mentre nel decennio 2012-2021 la media è di 237,4 per gli articoli e di 774,4 per i commi.




Figura 3 *Raffronto nei decenni 2002-2011 e 2012-2021 del totale delle leggi, degli articoli e dei commi*

Il numero di articoli prodotti, oltre che attraverso una lettura comparativa tra più anni, può essere analizzato mettendolo a raffronto con quello contenuto in ciascuna delle leggi approvate nell'anno di riferimento.


In base a tale raffronto emerge che nel 2021 prevalgono le leggi con un numero di articoli da 1 a 10 (12 leggi), seguite da quelle con un numero di articoli da 11 a 20 (7 leggi); chiudono il quadro 2 leggi: una con un numero di articoli da 20 a 30, una altra legge con oltre 30 articoli (per l'esattezza 115).

Numeri di articoli contenuti in una legge	Numero di leggi	Percentuale
da 1 a 10 articoli	12	57,14%
da 11 a 20 articoli	7	33,3%
da 20 a 30 articoli	1	4,76%
oltre 30 articoli	1	4,76%

Tabella 1 *Leggi regionali approvate nell'anno 2021 divise per numero di articoli*

Un dato importante connesso all'aspetto della produzione legislativa è quello della produzione regolamentare che registra da tempo e, in particolare, dal mutato assetto della forma del governo con la conseguente elezione diretta del Presidente della Regione, un sensibile e stazionario incremento.

Infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio 2002-2011 con quella del decennio 2012-2021, si osserva che il tendenziale aumento del numero dei regolamenti approvati nel primo decennio, pari a 136 regolamenti, si conferma nel secondo decennio con 237 regolamenti (poco meno del doppio).



2. L'iniziativa legislativa

2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa

Iniziativa	2021
Giunta	8
Consiglieri	13
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza</i>	6
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione</i>	2
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione</i>	5
Giunta e Consiglio	0
Enti locali	0
Totale leggi promulgate	21

Tabella 2 *Iniziativa legislativa delle leggi approvate nel 2021*

Dai dati riportati nella tabella 2 emerge una prevalenza delle leggi d'iniziativa consiliari rispetto a quelle d'iniziativa della Giunta regionale.

Un dato in controtendenza rispetto a quello del 2020 nel corso del quale, invece, la prevalenza era per le leggi presentate dalla Giunta regionale (15 di iniziativa della Giunta, 11 di iniziativa consiliare).



Ampliando l'ambito di analisi e raffrontando il dato con quello degli altri anni si osserva, invece, una situazione piuttosto altalenante, sebbene con una generale prevalenza a favore della Giunta.

Infatti, se da un lato, rispetto a quello del 2016 e del 2017, emerge una situazione di equilibrio (50% tra proposte d'iniziativa di Giunta e consiliare), il dato del 2021 è di nuovo in controtendenza sia rispetto al 2018 (12 della Giunta

a fronte di solo 2 consiliari), sia rispetto agli anni precedenti nei quali si registra una prevalenza delle leggi d'iniziativa della Giunta pari al 75% nel 2011, al 64,7% nel 2012, al 67% nel 2013, al 67% nel 2014, al 66,66% nel 2015. Unica eccezione il 2009 che annota una prevalenza delle leggi di iniziativa consiliare (50%) rispetto a quelle di Giunta (47%).

In dettaglio, oltre alle 8 leggi d'iniziativa di Giunta (pari al 38,09% delle 21 leggi approvate), le 13 leggi d'iniziativa consiliare, pari al 61,90%, sono così ripartite: 6 di consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza, la *l.r. 2/2021* relativa all'attività di tatuaggio e *piercing*; la *l.r. 3/2021* sull'Anagrafe pubblica dei rifiuti; la *l.r. 4/2021* di modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa; la *l.r. 8/2021* di modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino <<Monti Simbruini>>; *l.r. 10/2021* relativa a disposizioni per la realizzazione di *open innovation center*; *l.r. 11/2021* sull'istituzione dei distretti logistico-ambientali; 5 a consiglieri di gruppi di maggioranza e di opposizione: *l.r. 1/2021* in materia di cooperative di comunità; *l.r. 7/2021* per la promozione della parità retributiva tra i sessi; *l.r. 9/2021* relativa a misure per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo; *l.r. 15/2021* in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari; *l.r. 16/2021* per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo; le restanti 2 a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione: *l.r. 5/2021* per l'istituzione e promozione di un percorso a favore delle persone con disabilità "Non collaboranti"; *l.r. 18/2021* per la promozione del settore della moda.

Nessuna legge, infine, d'iniziativa mista Giunta/Consiglio, nessuna d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali (CAL), degli enti locali o popolare (almeno 10.000 elettori).

Iniziativa legislativa consiliare




Figura 5 Leggi d'iniziativa consiliare approvate nel 2021 ripartite in base all'appartenenza politica del titolare dell'iniziativa

2.2 Dati sulle proposte di legge

Proposte di legge presentate	2021
Giunta	21
Consiglieri regionali	34
Popolare	0
Enti locali	0
CAL	0
Totale proposte di legge presentate	55

Tabella 3 *Proposte di legge presentate nel 2021*

Nel 2021 si conferma la prevalenza delle proposte di legge presentate dai consiglieri (34 proposte su un totale di 55) in linea con il dato registrato sia nel 2020 (47 su 62 proposte presentate), sia nel 2019 (95 su un totale di 111).

*55 proposte
di legge
presentate*

2.3 Tasso di successo

Il rapporto tra progetti presentati e leggi approvate determina il c.d. tasso di successo conseguito da ciascun soggetto titolare di iniziativa.

Dal raffronto tra le proposte presentate nel 2021 e quelle divenute legge nel medesimo periodo, emerge una prevalenza del tasso di successo delle proposte d'iniziativa della Giunta regionale.

Iniziativa	Presentate	Approvate	Percentuale di successo
Giunta	21	7	33,33%
Consiglieri regionali	34	1	2,94%
Enti locali	0	0	0%
CAL	0	0	0%
Popolare	0	0	0%
Totale	55	8	14,54%

Tabella 4 *Proposte di legge presentate nel 2021 e relativo tasso di successo*

In particolare, la percentuale di successo delle proposte di Giunta è pari al 33,33%, considerato che delle 21 proposte presentate dalla Giunta regionale, 7 hanno completato con esito positivo il loro *iter*; diverso il rapporto per le proposte d'iniziativa consiliare, laddove solo una delle 34 proposte di legge presentate nel corso del 2021 è stata approvata nel medesimo anno.

Situazione analoga nel 2020 nel corso del quale solo 2 delle 47 proposte d'iniziativa consiliare sono diventate legge, a fronte delle 13 leggi approvate delle 15 proposte presentate dalla Giunta regionale.

La prevalenza del tasso di successo delle proposte di legge marcatamente a favore di quelle d'iniziativa della Giunta emerge anche da un raffronto con la percentuale rilevata negli anni precedenti.

Infatti, a parte il 2019 nel quale sono state approvate 10 delle 16 proposte di legge d’iniziativa della Giunta e 10 delle 95 proposte di legge presentate dai consiglieri, nel 2018, invece, delle 18 proposte presentate dalla Giunta ne sono state approvate 12, mentre a fronte delle 74 proposte di legge d’iniziativa consiliare, una sola è diventata legge. Situazione analoga nel 2017, laddove sono state approvate 6 delle 15 proposte presentate dall’esecutivo e solo 2 delle 38 proposte presentate dai consiglieri e, nel 2015, laddove delle 22 proposte presentate dalla Giunta regionale, 9 sono state approvate, mentre delle 56 proposte presentate dai consiglieri, nessuna è diventata legge.

Meno marcata la prevalenza del tasso di successo delle proposte d’iniziativa della Giunta nell’anno 2014 laddove l’Aula ha approvato 4 delle 96 proposte presentate dai consiglieri e 7 delle 17 proposte d’iniziativa della Giunta.




Figura 6 Percentuale delle proposte di legge promulgate nel 2021 sul totale di quelle presentate dalla Giunta e dai consiglieri nello stesso periodo

3. La durata dell'iter legislativo

Convenzionalmente la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi è calcolata facendo riferimento all'arco temporale intercorrente tra la data della prima seduta della commissione consiliare competente, in cui si è avviato l'esame della proposta, e quella di approvazione da parte dell'Aula.

Nel 2021 la media è di 254,4 giorni⁵.

Raffrontando questo dato con quello del 2020, per il quale sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 123 giorni⁶, emerge un aumento pari a più del doppio della durata dell'*iter legis*.

Negli anni precedenti il dato, invece, è piuttosto oscillante: 60 giorni nel 2019; 30 giorni nel 2018; ben 418,35 giorni nel 2017; 223,5 giorni nel 2016;

⁵ Nel computo della media non è ricompresa la *l.r. 5/2021* per l'istituzione e promozione di un percorso a favore delle persone con disabilità "Non collaboranti" in quanto non esaminata dalla commissione consiliare competente ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3, del Regolamento dei lavori. In particolare, la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio del 17 febbraio 2021 e approvata il 3 marzo 2021, lo stesso giorno in cui è iniziato il relativo esame.

⁶ Nel computo della media non è ricompresa la *l.r. 9/2020* per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni in quanto non esaminata dalla commissione consiliare competente ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3, del Regolamento dei lavori; peraltro la legge è stata approvata il giorno dopo in cui l'Aula ha iniziato l'esame (22 luglio 2020), pertanto il relativo *iter legis* è pari a 2 giorni.

181,77 giorni nel 2015; 85,23 giorni⁷ nel 2014; 12,5 giorni nel 2013⁸; 103 giorni⁹ nel 2012; 94 nel 2011; 29 giorni nel 2010¹⁰; 191 giorni nel 2009 e 246 nel 2008.

Analizzando la durata dell'*iter legis* per intervalli temporali emerge, come illustrato nel grafico (figura 7), che meno della metà delle leggi – 7 leggi, pari al 35% - sono state approvate entro un mese dall'inizio del relativo esame in commissione; una legge (ossia il 5%) è stata approvata entro 3 mesi; 4 entro 6 mesi e 2 leggi sono state approvate entro l'anno. Da segnalare, infine, che le restanti 6 leggi (pari al 30%) hanno avuto un *iter* superiore all'anno ¹¹.

⁷ Nel computo della media non è ricompresa la *l.r. 6/2014* che non è stata esaminata dalla commissione consiliare competente ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3, del Regolamento dei lavori; pertanto, la relativa durata dell'*iter* di approvazione, calcolata dalla data di inizio esame in Aula (19 marzo 2014) a quella di approvazione (3 aprile 2014), è pari a 16 giorni.

⁸ Occorre tuttavia rilevare che in questo caso il dato non copre un intero arco temporale annuale, ma il periodo d'inizio della X legislatura che va da aprile a dicembre 2013.

⁹ I dati relativi al 2012 e al 2013 non comprendono le leggi statutarie approvate, rispettivamente, in 280 e 85 giorni, per le quali è richiesta una procedura "aggravata". Infatti, ex art. 123, secondo comma, Cost., lo Statuto e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta "con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi".

¹⁰ I dati del 2010 sono relativi all'inizio della IX legislatura (maggio-dicembre), pertanto non coprono un intero anno.

¹¹ Nel calcolo delle percentuali non è ricompresa la *l.r. 5/2021* vedi nota **n. 5**




Figura 7 *Durata iter legis nel 2021*

Un altro dato di interesse si ricava dall'analisi disaggregata della durata dell'*iter legis*, in base al soggetto dell'iniziativa.

Sotto questo profilo emerge una netta differenza tra le leggi proposte dalla Giunta rispetto a quelle presentate dai consiglieri.

Nel primo caso si rileva un *range* che va da un minimo di 2 giorni (*l.r. 12/2021* di ratifica alle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta) fino ad un massimo di 961 giorni (*l.r. 17/2021* di istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0) per un dato medio di 139,62 giorni.

Nel caso delle leggi d'iniziativa consiliare i tempi vanno da 22 giorni (*l.r. 15/2021* in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari) a 651 giorni (*l.r. 18/2021* per promuovere il settore della moda), con un dato medio di 330,91 giorni¹².

¹² Nel calcolo delle percentuali non è ricompresa la *l.r. 5/2021*, vedi nota **n. 5**




Figura 8 Raffronto tra la durata, in giorni, dell'iter di approvazione delle leggi promulgate nel 2021 d'iniziativa della Giunta e quelle d'iniziativa dei consiglieri

In appendice è riportato un elenco riepilogativo della durata, espressa in giorni, dell'iter di approvazione delle singole leggi, ripartito anche in base al soggetto titolare dell'iniziativa ed è, altresì, indicata la relativa durata media (Allegato 1).

Per quanto concerne la **distribuzione temporale** della produzione legislativa, rappresentata nella successiva figura 9, i mesi caratterizzati da una maggiore attività legislativa sono febbraio e maggio, nei quali sono state approvate 4 leggi, in particolare, nel primo: la *l.r. 1/2021* in materia di cooperative di comunità; la *l.r. 2/2021* relativa all'attività di tatuaggio e *piercing*; la *l.r. 3/2021* sull'Anagrafe dei rifiuti e la *l.r. 4/2021* di modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa; nel secondo: la *l.r. 6/2021* relativa a disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; la *l.r. 7/2021* per la promozione della parità retributiva tra i sessi; *l.r. 8/2021* di modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» e la *l.r. 9/2021* relativa a misure per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo.

Seguono con 3 leggi il mese dicembre (le leggi collegate alla manovra di bilancio: *l.r. 19/2021*; *l.r. 20/2021*; *l.r. 21/2021*), con 2 leggi i mesi di giugno, agosto, ottobre e novembre e, infine, con una sola legge, il mese di marzo (*l.r. 5/2021* per l'istituzione e promozione di un percorso a favore delle persone con disabilità "Non collaboranti") e quello di luglio (*l.r. 12/2021* di ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale).

Nessuna legge nei mesi di gennaio, aprile e settembre.




Figura 9 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2021

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei soggetti che hanno esercitato l'iniziativa legislativa, si osserva che le 8 leggi approvate complessivamente nei mesi di febbraio e maggio sono tutte d'iniziativa consiliare, salvo una d'iniziativa della Giunta regionale (la *l.r. 6/2021* relativa a disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, approvata nel mese di maggio); tutte d'iniziativa della Giunta le 3 leggi approvate nel mese di dicembre e le 2 leggi approvate nel mese di agosto, mentre delle 6 leggi approvate nei mesi di giugno, ottobre e novembre, 5 sono d'iniziativa consiliare e una, approvata nel mese di

novembre, della Giunta (*l.r. 17/2021* di istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0).

Infine, le leggi approvate nei mesi di marzo e di luglio sono una d'iniziativa consiliare (*l.r. 5/2021* per l'istituzione e promozione di un percorso a favore delle persone con disabilità "Non collaboranti"), l'altra di Giunta (*l.r. 12/2021* di ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta).

3.1 Entrata in vigore

In riferimento alla data di entrata in vigore, escludendo le 2 leggi di bilancio (*l.r. 20/2021* - stabilità 2022 - e la *l.r. 21/2021* legge di bilancio 2022-2024) per le quali la data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2022, delle altre 19 leggi, 12 hanno disposto la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, 7 hanno seguito la *vacatio* ordinaria di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale (*l.r. 4/2021* di modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa; *l.r. 8/2021* di modifica della perimetrazione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»; *l.r. 11/2021* di istituzione dei distretti logistico-ambientali; *l.r. 15/2021* relativa a disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari; *l.r. 16/2021* per la promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo; *l.r. 18/2021* per la promozione del settore della moda; *l.r. 19/2021* per l'adeguamento al giudizio di parificazione del Rendiconto generale).

4. La dimensione delle leggi regionali

La dimensione delle 21 leggi che formano il *corpus* normativo, approvato nel corso del 2021, è pari a 294 articoli e 650 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 14 articoli e 30,95 commi.

Un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2020 laddove il valore medio era di 13 articoli e 44 commi.

Rientra nella tipologia delle c.d. leggi *omnibus*, ovvero delle leggi contenenti disposizioni di diverso contenuto, con un rilevante numero di commi e articoli, la *l.r. 14/2021*, composta da 115 articoli e 175 commi.

Tale tipologia è ricorrente anche nei precedenti anni: nel 2020 (la *l.r. 1/2020*, composta da 23 articoli e 304 commi e la *l.r. 16/2020* composta da 22 articoli e 40 commi), nel 2019 (la *l.r. 8/2019* composta da 17 articoli e 67 commi); nel 2018 (la *l.r. 7/2018* composta da 87 articoli e 243 commi) e nel 2017 (*l.r. 9/2017* composta da 18 articoli e 179 commi).

Nel 2016 sono 2, al pari del 2020, le leggi *omnibus* approvate: la *l.r. 12/2016* e la *l.r. 17/2016* composte, l'una da 37 articoli e 205 commi, l'altra da 3 articoli e 165 commi.

Capitolo Secondo

La classificazione della produzione legislativa regionale

1. La fonte giuridica della potestà legislativa

Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi regionali approvate nell'ambito della potestà legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa residuale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.).

Tale suddivisione è senz'altro utile per procedere a successive valutazioni e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale, ma non è esente da problematiche di ordine classificatorio, considerato che le leggi possono coprire, come è noto, materie differenti non di rado ascrivibili a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi non sono riconducibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la classificazione elaborata in questo Rapporto si è basata su un giudizio di prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è stato possibile individuare una materia prevalente, la legge è stata classificata, in via del tutto convenzionale, sotto la voce "mista".

Il quadro della produzione legislativa regionale nel 2021 comprende 16 leggi riconducibili alla potestà legislativa concorrente (ovvero il 76,19%), 4 alla potestà legislativa residuale (il 19,04%) e una mista, riconducibile all'una e all'altra potestà (4,76%).

Potestà legislativa 2020	numero	percentuale
Concorrente	16	76,19%
Residuale	4	19,05%
Mista	1	4,76%

Tabella 5 Ripartizione delle leggi approvate nel 2021 secondo l'ambito della potestà legislativa

2021




Figura 10 Ripartizione della produzione legislativa del 2021 secondo l'ambito della potestà legislativa

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE
legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”
legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e <i>piercing</i> ”
legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 “Anagrafe pubblica dei rifiuti”
legge regionale 25 marzo 2021, n. 4 “Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa”
legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 “Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti””
legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 16/2011 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”
legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”
legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»” ¹³
legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 “Istituzione dei distretti logistico-ambientali”
legge regionale 22 luglio 2021, n. 12 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

¹³ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 5 agosto 2021. Con la sentenza n. 115/2022 la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione.

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE
legge regionale 11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”
legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 “Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche”
legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0”
legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020”
legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”
legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE
legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo”
legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 “Disposizioni per la realizzazione di <i>open innovation center</i> ”
legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo”
legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”

POTESTÀ LEGISLATIVA MISTA

legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”¹⁴

¹⁴ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 7 ottobre 2021.

2. Gli ambiti materiali delle leggi

La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per ambiti materiali seguendo una codificazione *standard*, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali comprendente le materie indicate di seguito:

MACROSETTORE A ISTITUZIONALE	Organi della Regione; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es.: persone giuridiche private, società regionali, organizzazione regionale, privacy, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.).
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; (altro ad es.: programmazione negoziata, programmi economici, misure a favore delle imprese, supporto allo sviluppo economico e allo sviluppo locale, etc.).
MACROSETTORE C TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione della natura e dell'ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti;

	protezione civile; altro (ad es.: usi civici; programmazione ERP; etc.).
MACROSETTORE D SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; istruzione e formazione professionale; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: gestione patrimonio immobiliare ERP, sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura o al bullismo; etc.).
MACROSETTORE E FINANZA REGIONALE	Bilancio ¹⁵ ; contabilità regionale; tributi.
MACROSETTORE F MULTISETTORE	Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Alla luce dei suddetti parametri di classificazione emerge che le leggi approvate nel 2021 risultano così distribuite per macrosetto:

MACROSETTORE	NUMERO DI LEGGI
ISTITUZIONALE (A)	2
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE (B)	3
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	5
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D) <i>DI CUI UNA MULTIMATERIA</i>	5
FINANZA REGIONALE (E)	5
MULTISETTORE (F)	1

Tabella 6 Numero di leggi approvate nel 2021 suddivise per macrosetto

¹⁵ Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge di stabilità, anche qualora incidesse su più materie, è convenzionalmente classificata nel macrosetto E.

Tre sono i macrosettori con il maggior numero di interventi legislativi (5 leggi) nello specifico: “Territorio, ambiente e infrastrutture”, “Servizi alla persona e alla comunità” e “Finanza regionale”; seguono con 3 leggi il macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” e con 2 leggi quello “Istituzionale”.

*Prevalenti
3 macro settori
Finanza
Territorio e
Servizi alla
persona*

Il multisettore F “Multisetettore”, ricomprendente leggi ricadenti in settori diversi, registra, infine, una legge.





Figura 11 *Produzione legislativa del 2021 ripartita per macrosettore*

Passando all’esame delle singole materie, la produzione delle leggi approvate nel 2021 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella seguente tabella.

MATERIA	N.
Ambiente	1
Aree naturali protette	2
Bilancio	5
Commercio, fiere e mercati	1
Personale e amministrazione	1
Persone giuridiche private	1
Professioni	1
Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	1
Rifiuti	2
Servizi sociali	2
Tutela della salute	2
Multimateria (<i>servizi alla persona - parità retributiva</i>)	1
Multisetto	1

Il grafico in figura 12 raffigura, in maniera evidente, la ripartizione tra le diverse materie.

Come si può vedere, la materia prevalente è il bilancio, per quanto riguarda le restanti materie l'intervento del legislatore regionale è spalmato in maniera pressochè uniforme (una o due leggi).



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2021 ripartite in base al rispettivo macrosettore e alla relativa materia di appartenenza (Allegato 2).

3. La tipologia normativa

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la loro incidenza sull'ordinamento a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

● LEGGI ISTITUZIONALI: recano le discipline istituzionali a carattere generale ¹⁶
● LEGGI DI SETTORE: incidono su singoli settori dell'ordinamento ¹⁷
● LEGGI INTERSETTORIALI: incidono contestualmente su più settori
● LEGGI DI BILANCIO: determinano il ciclo annuale della finanza regionale
● LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA: recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente

¹⁶ Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli strutturali, è possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione per macrosettori di materie.

¹⁷ Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa.


<ul style="list-style-type: none"> ● LEGGI PROVVEDIMENTO: recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata
<ul style="list-style-type: none"> ● LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE: dispongono l'abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di norme

Nel 2021 più della metà delle leggi approvate – 12 leggi – figurano nella tipologia delle leggi di settore, nella quale si vuole ricomprendere quelle leggi che, rispetto ad una determinata materia o ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti; 5, invece, rientrano nella tipologia delle leggi di bilancio.

Accanto a queste vanno segnalate 2 leggi istituzionali (*l.r. 1/2021* in materia di cooperative di comunità e la *l.r. 15/2021* in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari) e una legge di manutenzione normativa (*l.r. 4/2021* di modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa¹⁸).

Una legge intersettoriale, la *l.r. 14/2021*, c.d. collegato, di modifica di diverse leggi regionali; nessuna legge provvedimento o di abrogazione generale.

¹⁸ La *l.r. 15/2021*, classificata come legge di carattere istituzionale, può essere ricompresa, dal punto di vista della tecnica, anche tra le leggi di manutenzione normativa in quanto contiene esclusivamente modifiche di assestamento alla normativa previgente. Peraltro, la stessa *l.r. 4/2021*, di modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa, di manutenzione normativa è al contempo una legge di settore.



In base alla tipologia normativa le leggi regionali approvate nel 2021 sono così ripartite:

LEGGI ISTITUZIONALI
legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”
legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 “Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche” ¹⁹

¹⁹ La *l.r. 15/2021*, classificata come legge di carattere istituzionale, può essere ricompresa, dal punto di vista della tecnica, anche tra le leggi di manutenzione normativa, in quanto contiene esclusivamente modifiche di assestamento alla normativa previgente.

LEGGI DI SETTORE
legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing”
legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 “Anagrafe pubblica dei rifiuti”
legge regionale 25 marzo 2021, n. 4 “Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa” ²⁰
legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 “Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti””
legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”
legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”
legge regionale 1 luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»” ²¹
legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo”
legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 “Disposizioni per la realizzazione di open innovation center”

²⁰ La *l.r. 4/2021*, classificata come legge di settore, può essere ricompresa, dal punto di vista della tecnica, anche tra le leggi di manutenzione normativa, in quanto contiene esclusivamente modifiche di assestamento alla normativa previgente.

²¹ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 5 agosto 2021. Con la sentenza n. 115/2022 la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione.

LEGGI DI SETTORE

legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 “Istituzione dei distretti logistico-ambientali”

legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo”

legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0”

legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”

LEGGI INTERSETTORIALI

legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”²²

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA

legge regionale 25 marzo 2021, n. 4 “Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa”²³

legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 “Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la redazione dei costi della politica e successive modifiche”²⁴

²² La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 7 ottobre 2021.

²³ La *l.r. 4/2021*, classificata come legge di settore, può essere ricompresa, dal punto di vista della tecnica, anche tra le leggi di manutenzione normativa, in quanto contiene esclusivamente modifiche di assestamento alla normativa previgente.

²⁴ La *l.r. 15/2021*, classificata come legge di carattere istituzionale, può essere ricompresa, dal punto di vista della tecnica, anche tra le leggi di manutenzione normativa, in quanto contiene esclusivamente modifiche di assestamento alla normativa previgente.

LEGGI DI BILANCIO

legge regionale 22 luglio 2021, n. 12 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

legge regionale 11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”

legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020”

legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”²⁵

legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”

²⁵ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 24 febbraio 2022.

4. La tecnica redazionale

L'analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono espressamente su altre leggi e testi che, invece, apportano modifiche e integrazioni a norme già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”.

Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di entrambe le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove formulazioni normative sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest'ultima fattispecie viene classificata come “testi misti”.

Nel 2021 la tecnica redazionale maggiormente utilizzata dal legislatore è quella del testo nuovo (14 leggi); 4 le leggi di novella, mentre 3 leggi hanno fatto ricorso ad entrambe le tecniche redazionali (tecnica mista). Nessuna legge di riordino.





Figura 14 *Raffronto della classificazione per tecnica redazionale delle leggi approvate fra il 2013 e il 2021*

Da un raffronto della percentuale dei testi nuovi rispetto al totale delle leggi approvate nel quinquennio 2017-2021 emerge un prevalente ricorso da parte del legislatore regionale alla tecnica del testo nuovo, come riportato nella figura 15.

Nel dettaglio, la percentuale dei testi nuovi è nel 2017 pari al 78,57% (11 su 14), nel 2018 al 64,29% (9 su 14) e ancora nel 2019 al 75,86% (22 su 29) e nel 2020 al 76,92% (20 su 26), per concludere al 66,67% (14 su 21) nel 2021.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2021 ripartite in base alla tecnica redazionale (Allegato 3).

5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo

La legislazione regionale approvata nel 2021 non contempla l'approvazione di interventi di semplificazione normativa come i testi unici meramente compilativi previsti dall'articolo 36, comma 1, dello Statuto e nemmeno leggi organiche²⁶. Non contempla, altresì, leggi di riordino²⁷.

Nell'anno di riferimento nessuna legge è stata abrogata.

Pertanto, resta fermo a 998 leggi regionali il numero di leggi abrogate espressamente dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2021.



*998 leggi
abrogate fino
ad oggi*

²⁶ Per legge organica si intende la legge che interviene sulla disciplina di una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.

²⁷ Per legge di riordino si intende la legge che innova l'ordinamento in quanto disciplina un intero settore per la prima volta o perchè lo disciplina di nuovo (abrogando contestualmente i precedenti interventi e rinviando per l'attuazione a uno o più regolamenti).

6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto

Nel 2021 non sono state apportate né modifiche allo Statuto, né sono state, approvate disposizioni attuative dello Statuto o adottate in conformità a principi e/o a disposizioni statutarie.

Si registra invece una sola disposizione che si auto-qualifica attuativa dello Statuto in quanto, sebbene non dia diretta attuazione alle previsioni statutarie, interviene nell'ambito dei principi fondamentali dallo stesso stabiliti, la *l.r. 1/2021* in materia di cooperative di comunità, approvata nel rispetto degli articoli 7, comma 2, lettera l), m), n) e o), e 8 dello Statuto.

7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea

Lo Statuto regionale, all'articolo 11, comma 2, prescrive che l'attuazione regionale della normativa dell'Unione europea è assicurata, di norma, attraverso un'apposita legge (c.d. legge regionale europea).

Il Consiglio regionale nel 2015 ha approvato la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), che costituisce la base normativa necessaria e preliminare per rendere operativa la legge regionale comunitaria (più correttamente legge regionale europea) indicata dal citato articolo 11 dello Statuto nonché, più in generale, legge attuativa delle disposizioni statutarie relative all'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

Fino ad ora il legislatore regionale non è intervenuto a dare attuazione agli atti dell'Unione europea mediante interventi legislativi organici e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l'adozione di singole leggi o disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, prioritariamente all'interno di leggi di stabilità o di assestamento del bilancio oppure in leggi a queste collegate, anche se, in passato, non sono mancati casi in cui si è provveduto a dare attuazione alla normativa dell'Unione europea con un atto di natura non legislativa, ma regolamentare.²⁸

In tal senso si pone la *l.r. 1/2018*, approvata nei primi mesi del 2018, sul finire della X legislatura, che ha rimesso a un regolamento della Giunta regionale l'attuazione del regolamento europeo sull'organizzazione comune dei mercati dei

²⁸ Nel 2011 si è data attuazione alla normativa dell'Unione europea mediante il regolamento regionale n. 12 del 2011, il quale trova il proprio riferimento normativo nella legge di assestamento del 2008 (articolo 1, comma 46, *l.r. 14/2008*).

prodotti agricoli, con particolare attenzione al comparto ortofrutticolo (regolamento dell'Unione europea n. 1308/2013).

Tuttavia, pur in assenza di un intervento del legislatore regionale, organico e strutturato, finalizzato ad adeguare l'ordinamento regionale a quello europeo nonché ad assicurare l'attuazione della normativa europea, il Consiglio regionale, e in particolare la commissione consiliare permanente per gli affari europei ed internazionali (art. 14 *ter* del Regolamento dei lavori del Consiglio), sono intervenuti per dare attuazione agli ulteriori adempimenti previsti dalla citata *l.r. 1/2015*, in particolare:

- nella seduta del 26 maggio 2021 la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali ha svolto l'audizione del Vicepresidente della Giunta regionale in merito all'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati a Roma e alla Regione Lazio e all'informativa sulla delibera della Giunta regionale n. DEC61 del 5 novembre 2020 che approva l'atto di indirizzo NEXT GENERATION LAZIO con le priorità progettuali del Lazio quale contributo alla definizione del PNRR;

- nella seduta del 7 luglio 2021, il Consiglio regionale, riunito in sessione europea, ha approvato tre risoluzioni sulla relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale e sulle attività europee della Regione (*articolo 11 l.r. 1/2015* e successive modifiche);

- nella seduta del 5 novembre 2021, la commissione consiliare permanente per gli affari europei e internazionali ha approvato l'atto di indirizzo all'Ufficio di presidenza del Consiglio per la concessione di contributi ai comuni in partenariato con le scuole e alle Università per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea (*articolo 15, comma 2, l.r. 1/2015*).

8. Atti per l'attuazione delle leggi regionali

Un dato significativo per l'analisi della produzione legislativa regionale è anche la rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, attraverso l'individuazione di atti, regolamenti o atti amministrativi, ai quali le medesime leggi demandano l'attuazione delle relative disposizioni.

Sono 15 le leggi regionali che rimandano la propria attuazione a successivi atti della Giunta o del Consiglio regionale.

La legislazione regionale del 2021 prevede complessivamente l'adozione di 89 atti per l'attuazione, ripartiti tra 78 deliberazioni della Giunta regionale, una deliberazione del Consiglio regionale e 10 regolamenti regionali.

2021	
Deliberazioni della Giunta regionale	78
Deliberazioni del Consiglio regionale	1
Regolamenti regionali	10
TOTALE	89

Tabella 8 Atti previsti per l'attuazione delle leggi approvate nel 2021

9. La funzione di monitoraggio e valutazione

La legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 ha disciplinato la funzione del Consiglio regionale di “monitoraggio dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali”. Questa funzione ha l’obiettivo di comprendere le concrete modalità di attuazione delle norme e le eventuali difformità rispetto al disegno originario del legislatore (monitoraggio sull’attuazione) e apprendere se e in quale misura gli interventi adottati si sono rivelati efficaci per risolvere un determinato problema (valutazione degli effetti).

Per l’esercizio della funzione di monitoraggio e valutazione, la *l.r. 7/2016*, ha istituito presso il Consiglio regionale il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, composto da 10 consiglieri regionali che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione. Il Presidente è rinnovato a metà legislatura per garantire l’alternanza tra opposizione e maggioranza.

La *l.r. 7/2016* individua due principali strumenti attraverso i quali il monitoraggio dell’attuazione di una legge e la valutazione degli interventi di policy da essa previsti possono essere attivati: la clausola e la missione valutativa.

La clausola valutativa è un articolo di legge che dà mandato ai soggetti incaricati dell’attuazione della stessa (di norma l’esecutivo) di raccogliere, elaborare e comunicare al Consiglio una serie di informazioni selezionate su tempi e modalità di attuazione della legge e sugli esiti che ne sono scaturiti, definendo altresì i tempi per la trasmissione delle stesse. L’inserimento di una clausola in una proposta di legge va valutato attentamente e riservato alle leggi più rilevanti.

Le missioni valutative sono invece ricerche, indagini volte a verificare l’efficacia degli interventi previsti da una legge, con modalità che assicurino la

terzietà e l'imparzialità. È lo strumento più complesso di cui dispone il Comitato perché ha bisogno di informazioni specifiche non sempre disponibili, soprattutto se la loro raccolta non è stata effettuata fin dall'inizio della realizzazione degli interventi da analizzare, richiede l'intervento di professionisti specializzati nella valutazione delle politiche, in genere enti o istituti di ricerca, presuppone un'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e comporta una spesa.

Ai sensi della *l.r. 7/2016*, il Comitato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l'inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge;
- esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge;
- verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse;
- attiva, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni consiliari permanenti, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e ne esamina gli esiti.

Nel 2021:

- il Comitato ha formulato 7 pareri non vincolanti alle commissioni consiliari sulla formulazione di clausole valutative contenute nelle seguenti proposte di legge:

p.l. 224/2020	“Blue economy: formazione e lavoro nella Regione Lazio” divenuta l.r. 2/2022
p.l. 232/2020	“Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo” divenuta l.r. 16/2021
p.l. 19/2018	“Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del disagio lavorativo”
p.l. 279/2021	“Cashback dell’IVA per l’acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili”
p.l. 256/2020	“Disposizioni a favore delle donne della Regione Lazio per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione dell’apprendimento, della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell’aumento della presenza nell’ambito lavorativo e dell’abbattimento delle barriere di sviluppo delle carriere nelle discipline STEM”, divenuta l.r. 3/2022
p.l. 247/2020	“Disposizioni a favore delle industrie creative”
p.l. 169/2019	“Promozione delle politiche a favore delle persone con disabilità”

- il Consiglio ha approvato **3** clausole valutative contenute nelle seguenti leggi regionali:

l. r. 7/2021
Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne

L’articolo 19 prevede che la Giunta regionale presenti, entro 18 mesi e successivamente con cadenza annuale, una relazione al Comitato e alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della legge e, in particolare, sugli interventi realizzati, sui risultati conseguiti rispetto alle finalità

della legge, sulle eventuali criticità incontrate nel corso dell'attuazione. Relativamente agli interventi, richiede una descrizione dei contenuti degli stessi, delle modalità attuative, dei soggetti coinvolti e dei beneficiari raggiunti

l. r. 9/2021

Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale presenti, entro il 30 settembre 2022 e successivamente con la stessa cadenza annuale, una relazione al Comitato e alla commissione consiliare competente sulle misure e sugli interventi realizzati, sul grado di soddisfacimento delle richieste presentate e sulle eventuali difficoltà incontrate nel corso dell'attuazione

l. r. 16/2021

Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo

L'articolo 13 prevede che, entro il 2022 e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza del "piano operativo" che definisce le priorità per l'attuazione della legge, la Giunta regionale presenti una relazione al Comitato e alla commissione consiliare competente che informi sugli interventi realizzati, descrivendo i contenuti e le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari e quelli coinvolti, gli accordi e le collaborazioni posti in essere. La relazione dovrà altresì informare sul numero delle persone anziane destinatarie degli interventi, anche rispetto alla popolazione anziana potenzialmente coinvolgibile, sulle loro caratteristiche socio demografiche e sull'appartenenza territoriale, nonché sulle risorse finanziarie stanziare, su quelle spese per ogni tipologia di intervento e sulla relativa distribuzione sul territorio. Dovrà ancora informare sulle eventuali

difficoltà incontrate e sui riscontri particolarmente significativi ottenuti in termini di partecipazione e coinvolgimento delle persone anziane

- la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio **4** relazioni informative sullo stato di attuazione delle leggi, in risposta agli obblighi di rendicontazione previsti dalle clausole valutative:

rel. 6/XI - decisione della Giunta regionale 7/2021	Relazione ai sensi della clausola valutativa contenuta nell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente le comunità energetiche - Annualità 2021
rel. 7/XI - decisione della Giunta regionale 18/2021	Relazione ai sensi della clausola valutativa contenuta nell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) - Annualità 2019 (Allegato A) e 2020 (Allegato B)
rel. 8/XI - decisione della Giunta regionale 25/2021	Relazione ai sensi della clausola valutativa contenuta nell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) - Annualità 2017-2020
rel. 9/XI - decisione della Giunta regionale 39/2021	Relazione ai sensi della clausola valutativa contenuta nell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP)

sintesi anno 2021
7 pareri formulati dal Comitato sulla formulazione di clausole valutative
3 leggi approvate contenenti clausole valutative
4 relazioni informative trasmesse dalla Giunta regionale

Al 31 dicembre 2021:

- sono **36** le clausole valutative complessivamente vigenti presenti nelle leggi regionali
- sono **10** le relazioni informative sull'attuazione e sui risultati conseguiti complessivamente trasmesse dalla Giunta regionale - relative a 7 leggi regionali contenenti clausole valutative.²⁹

²⁹ **3** relazioni sulla l.r. 2/2019 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); **1** relazione sulla l.r. 14/2015 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovra indebitamento o vittime di usura o di estorsione); **2** relazioni sulla l.r. 6/2016 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti); **1** relazione sulla l.r. 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio); **1** relazione sulla l.r. 8/2016 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale); **1** relazione sull'art. 10 della l.r. 1/2020 relativo alle comunità energetiche, articolo successivamente abrogato; **1** relazione sulla l.r. 4/2014 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna).

10. Rapporti Giunta-Consiglio

L'articolo 30, comma 2, dello Statuto riconosce ai consiglieri il diritto di presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione *“per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze”*.

Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina nel dettaglio le modalità di esercizio di tali prerogative (Capo III “Procedure di indirizzo e controllo”), riservando la sezione IV alle mozioni e alle interpellanze e la sezione V alle interrogazioni distinte, quest'ultime, tra interrogazioni a risposta orale, scritta e a risposta immediata.

Per quanto attiene alla funzione di controllo, che il Consiglio esercita attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, si rileva che nel corso del 2021 sono state presentate 467 interrogazioni e interpellanze, delle quali 123 sono state discusse e hanno ottenuto risposta.

Sono stati presentati 518 atti di indirizzo, tra mozioni, ordini del giorno e altro, di cui 294 discussi e conclusi.



467
*interrogazioni
e 518 atti di
indirizzo*




Figura 16 *Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati e discussi nel 2021*

11. Deliberazioni consiliari

Il Consiglio regionale nel 2021, oltre alle 21 leggi, ha approvato 21 deliberazioni. Un dato in crescita rispetto a quello del 2020 nel quale sono state approvate 15 deliberazioni consiliari.

In particolare, occorre segnalare il numero rilevante di deliberazioni di carattere istituzionale (10 su 21).



Oltre a una ulteriore modifica del Regolamento dei lavori del Consiglio con la quale è stata istituita la commissione “Trasparenza e pubblicità” (*d.c.r. 6/2021*),³⁰ diverse deliberazioni hanno riguardato la nomina di organismi istituzionali quali il Difensore civico (*d.c.r. 11/2021*), il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza (*d.c.r. 12/2021*), il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (*d.c.r. 13/2021*) e i coadiutori di quest’ultimo (*d.c.r. 14/2021*). Inoltre, a seguito delle dimissioni di alcuni consiglieri da preesistenti incarichi ricoperti, il Consiglio regionale ha provveduto alla elezione di un nuovo Presidente del Consiglio regionale (*d.c.r. 3/2021*), alla convalida dell’elezione di Fabio Capolei (*d.c.r. 7/2021*) e alla sostituzione dei componenti del Comitato regionale di controllo contabile in due differenti momenti: prima con la *d.c.r. 8/2021*, poi con la *d.c.r. 18/2021*. Concludono la serie di deliberazioni di carattere istituzionale la *d.c.r. 2/2021*, relativa alla disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e la *d.c.r. 17/2021* relativa al Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio.

³⁰ Come noto, nel 2020 con la *d.c.r. 1/2020* è stato modificato il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale per introdurre un capo – il Capo *XIII bis* - dedicato alla disciplina delle sedute in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli organi interni del Consiglio.

Particolarmente significative sono, altresì, le deliberazioni di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale: il Piano territoriale paesistico regionale – PTPR - (*d.c.r. 5/2021*); i Piani di tre 3 aree naturali protette: la Riserva naturale della Tenuta di Acquafredda (*d.c.r. 1/2021*), la Riserva naturale della Marcigliana (*d.c.r. 4/2021*) e la Riserva naturale delle “Montagne della Duchessa” (*d.c.r. 16/2021*); il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative (*d.c.r. 9/2021*); la modifica degli Ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato (*d.c.r. 10/2021*).

Infine, sono 3 le deliberazioni in materia di bilancio (esattamente la metà rispetto alle 6 deliberazioni del 2020 vertenti sulla medesima materia): *d.c.r. 19/2021*; *d.c.r. 20/2021*; *d.c.r. 21/2021*.

DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE
deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2021, n. 1 “Piano della riserva naturale della tenuta di Acquafredda”
deliberazione del Consiglio regionale 31 marzo 2021, n. 2 “Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche. Abrogazione della deliberazione del consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19”
deliberazione del Consiglio regionale 12 aprile 2021, n. 3 “Elezioni del Presidente del Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del consigliere Mauro Buschini”
deliberazione del Consiglio regionale 14 aprile 2021, n. 4 “Piano della riserva naturale della Marcigliana”
deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”
deliberazione del Consiglio regionale 26 aprile 2021, n. 6 “Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Istituzione della commissione permanente “Trasparenza e pubblicità””

DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE
deliberazione del Consiglio regionale 11 maggio 2021, n. 7 “Convalida dell’elezione di Fabio Capolei alla carica di consigliere regionale”
deliberazione del Consiglio regionale 11 maggio 2021, n. 8 “Elezione dei componenti del Comitato regionale di controllo contabile in sostituzione dei consiglieri Valentina Corrado e Marco Vincenzi”
deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2021, n. 9 “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, rapporto ambientale e sintesi non tecnica del rapporto ambientale”
deliberazione del Consiglio regionale 14 luglio 2021, n. 10 “Modifiche degli ambiti territoriali ottimali n. 1 Lazio nord - Viterbo e n. 2 Lazio centrale - Roma, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)”
deliberazione del Consiglio regionale 4 agosto 2021, n. 11 “Elezione del difensore civico”
deliberazione del Consiglio regionale 4 agosto 2021, n. 12 “Elezione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza”
deliberazione del Consiglio regionale 4 agosto 2021, n. 13 “Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”
deliberazione del Consiglio regionale 4 agosto 2021, n. 14 “Elezione dei coadiutori del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”
deliberazione del Consiglio regionale 15 settembre 2021, n. 15 “Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2020”
deliberazione del Consiglio regionale 15 settembre 2021, n. 16 “Piano della riserva naturale delle “Montagne della Duchessa””
deliberazione del Consiglio regionale 6 ottobre 2021, n. 17 “Regolamento di contabilità del consiglio regionale del Lazio”

DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE

deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 2021, n. 18 “Elezione di un componente del comitato regionale di controllo contabile in sostituzione del consigliere regionale Eugenio Patanè”

deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 19 “Documento di economia e finanza regionale 2022 – anni 2022-2024”

deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 20 “Bilancio consolidato della Regione Lazio, esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”

deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario del consiglio regionale del Lazio 2022 – 2024”

Capitolo Terzo

I profili sostanziali delle leggi regionali

1. Descrizione sintetica delle leggi regionali

1.1 Macrosettore A - Istituzionale

1.1.1 Leggi regionali in materia di personale e amministrazione

legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 *“Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche”*

La legge introduce disposizioni per la riduzione delle spese dei gruppi consiliari, intervenendo su due leggi regionali. In particolare, con la modifica alla legge regionale di disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale (l.r. 6/2002), dispone la riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari, nella misura del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per

Pl	310
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	IV
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	29
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	22
Pubblicazione BUR	28/10/2021, n. 101
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	istituzionale
Articoli/commi/parole	2/3/229
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

gli anni successivi; con la modifica alla legge regionale in materia di riduzione dei costi della politica e razionalizzazione degli uffici e servizi della Regione (l.r. 4/2013), dispone la riduzione dell'importo relativo ai contributi ai gruppi consiliari, nella misura del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.

1.1.2 Leggi regionali in materia di persone giuridiche private

legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “*Disposizioni in materia di cooperative di comunità*”

La legge, con l'intento di promuovere e valorizzare il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il loro riconoscimento, ne istituisce l'albo regionale e prevede forme di sostegno a favore delle stesse.

Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi del codice civile le quali, al fine di contrastare fenomeni

di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico e criticità ambientali, promuovono la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi.

Le cooperative di comunità hanno la propria sede nel territorio regionale e operano prevalentemente in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale o in particolari contesti caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato.

Nello svolgimento delle attività economiche le cooperative di comunità promuovono, in particolare, l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili della comunità territoriale con attività cooperative in grado di recare

PI	126
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	XI
Parere CAL	No
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	702
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	155
Pubblicazione BUR	04/03/2021, n. 23
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge istituzionale
Articoli/commi/parole	11/22/1960
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

benessere ai soggetti disagiati sul piano psicofisico, economico, sociale, ambientale.

Possono essere soci delle cooperative di comunità le persone fisiche che risiedono o operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento e le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni aventi sede nel medesimo territorio o che operano nello stesso con carattere di continuità. Al fine di favorire la partecipazione delle cooperative di comunità all'individuazione e attuazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale sono previste una serie di iniziative volte, tra l'altro, a promuovere forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, a favorirne la partecipazione nella gestione dei beni comuni e nell'attuazione delle politiche attive del lavoro nonché a sostenere il ruolo dell'agricoltore nei comuni con meno di cinquemila abitanti come "custode del paesaggio".

Prevede, inoltre, la concessione da parte della Regione di appositi contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità nonché la possibilità che la Regione stessa e gli enti dipendenti, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica, possano concedere alle cooperative di comunità l'uso di aree o beni immobili inutilizzati per finalità di interesse generale.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi nonché per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative di comunità, istituito presso la direzione regionale competente, al quale possono iscriversi le società cooperative per accedere agli interventi previsti dalla legge.

1.2 Macrosettore B – Sviluppo economico e attività produttive

1.2.1 Leggi regionali in materia di professioni

legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “*Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing*”

La legge, al fine di tutelare la salute e assicurare adeguati *standard* tecnico professionali, interviene per disciplinare le attività di tatuaggio e *piercing*.

In particolare, prevede che per l’esercizio di tali attività occorre aver svolto specifici percorsi formativi ai quali possono accedere coloro che hanno compiuto la maggiore età o età inferiore, purchè in possesso di qualifica professionale, e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

La legge definisce la durata dei suddetti percorsi, affidando a una deliberazione della Giunta regionale l’individuazione delle materie di insegnamento teorico-pratico, con l’indicazione, comunque, di incrementare le conoscenze igienico-sanitarie per prevenire l’insorgenza di gravi patologie infettive ed allergie.

Non sono tenuti a frequentare i percorsi formativi coloro che abbiano frequentato e superato un corso di formazione regionale di almeno novanta ore ovvero che certifichino di aver esercitato l’attività di tatuaggio o *piercing* in modo continuativo per almeno cinque anni, nonché i soggetti che esercitano attività di

PI	223
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VII
Parere CAL	si
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	578
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	155
Pubblicazione BUR	04/03/2021, n. 23
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	13/55/2935
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	2
Atti attuativi Consiglio	-

piercing al lobo dell'orecchio. Tutti gli operatori debbono comunque partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento, con particolare riferimento a quelli relativi all'area igienico-sanitaria.

La legge individua i divieti all'esercizio e allo svolgimento delle attività di tatuaggio e *piercing* e dispone, altresì, che i clienti devono essere informati, per iscritto e in modo esaustivo, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di un tatuaggio o di un *piercing*.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente, corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione della Giunta regionale nonché la presenza di un responsabile tecnico che abbia svolto i percorsi formativi previsti dalla stessa legge.

Il comune trasmette la SCIA all'azienda sanitaria locale territorialmente competente la quale effettua il controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attività. Qualora l'azienda sanitaria accerti la carenza dei requisiti e l'impossibilità di adeguamento, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

Le funzioni di vigilanza e il controllo sono svolte dal comune e, per i requisiti igienico-sanitari dei locali, dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

E' promossa l'organizzazione di specifiche campagne informative rivolte in particolare ai giovani, finalizzate alla conoscenza dei rischi connessi ai trattamenti effettuati dagli operatori abusivi, alle pratiche non corrette di tatuaggio e *piercing*, nonché delle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.

Con una o più deliberazioni successive la Giunta regionale definisce, tra l'altro, i requisiti minimi dei locali e delle attività, le materie di insegnamento dei percorsi formativi, le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza. Con una ulteriore deliberazione la Giunta definisce, altresì, i requisiti e criteri di priorità per l'accesso a contributi, per consentire tatuaggi di micropigmentazione, finalizzati alla correzione di difetti dell'areola mammaria, a seguito di intervento chirurgico.

1.2.2 Leggi regionali in materia di innovazione per i settori produttivi

legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 “Disposizioni per la realizzazione di open innovation center”

La legge, nell'ottica di contribuire alla crescita del potenziale competitivo del sistema economico-produttivo regionale e alla creazione di nuova occupazione, intende agevolare il passaggio delle micro, piccole e medie imprese del Lazio dalla *closed* alla *open innovation*, ovvero da un modello di innovazione tradizionale, secondo cui le attività di ricerca e sviluppo per arrivare a nuovi prodotti o servizi sono confinate all'interno dell'impresa, a un approccio strategico e culturale all'innovazione che favorisca forme stabili di collaborazione con l'ambiente esterno all'impresa e, in particolare, con università, *start up*, enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo.

PI	229
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	XI
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	308
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	146
Pubblicazione BUR	08/07/2021, n. 68
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	10/20/2562
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	1

Per tale finalità la Regione, in primo luogo, favorisce la realizzazione di *open innovation center*, ossia centri per l'innovazione aperta, che operano come incubatori dell'innovazione per favorire l'interazione tra mondo della ricerca e sistema delle imprese e l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, in secondo luogo pone in essere una serie di interventi, quali incentivare la sperimentazione di processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese, favorire la trasformazione tecnologica dei processi produttivi verso il modello di impresa 4.0, sostenere specifici percorsi formativi e favorire il collegamento con le iniziative della ricerca e innovazione a livello statale, europeo e internazionale.

La realizzazione di tali interventi prevede un doppio livello di programmazione: un piano triennale di indirizzo in materia di *open innovation*, approvato dal Consiglio regionale, e un piano operativo annuale degli interventi per gli *open innovation center* approvato dalla Giunta regionale, sulla base del contenuto del piano triennale.

Presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico la legge istituisce, infine, l'elenco regionale degli *open innovation center* al quale si iscrivono gli *open innovation center*, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla legge.

1.2.3 Leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati

legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”

La legge prevede una serie di interventi e iniziative per favorire e sostenere il settore della moda nonché per sviluppare le attività imprenditoriali e artigianali a questo connesse.

In tale ambito la proposta promuove il “Sistema moda Lazio” inteso come insieme di misure, azioni e progetti per la valorizzazione e la crescita del settore della moda nelle sue diverse articolazioni.

Il Sistema moda Lazio comprende, in particolare, la manifattura e l’artigianato locale, le produzioni di eccellenza nel settore del tessile, dell’accessorio e del *design*, la c.d. moda circolare, l’editoria anche *on line*, l’informatizzazione delle imprese, l’organizzazione di sfilate e manifestazioni di moda, la diffusione dell’immagine della moda della Regione Lazio, in Italia e all’estero, la formazione professionale e percorsi formativi per favorire l’incontro tra le realtà imprenditoriali e studentesche, la promozione di corsi per la formazione e l’aggiornamento delle diverse figure operanti nel settore, il sostegno e la collaborazione alle scuole di moda e costume regionali.

Sono istituiti la Giornata regionale della moda, per promuovere e facilitare l’incontro tra istituzioni, associazioni e operatori del settore, e il Premio regionale

PI	202
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	XI
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	694
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	651
Pubblicazione BUR	14/12/2021, n. 116
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	8/26/2612
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	2
Atti attuativi Consiglio	-

della moda che, conferito in occasione della predetta Giornata, è rivolto a giovani stilisti e *designer* che intendano promuovere le proprie creazioni.

Il piano del Sistema moda Lazio, approvato ogni anno dalla Giunta regionale, individua per l'anno di riferimento gli interventi da realizzare, le relative risorse, i soggetti beneficiari dei contributi nonché le modalità e i criteri per la relativa concessione; il piano individua, altresì, il periodo di svolgimento della Giornata e le iniziative da svolgere nel corso della stessa, le caratteristiche del premio, le modalità, i termini e i requisiti per la relativa partecipazione e i criteri di selezione per l'aggiudicazione nonché le risorse da destinare alla Giornata e al premio.

Per, definire, coordinare e programmare le iniziative previste dalla legge, è istituito il Tavolo intersettoriale regionale della moda, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, al quale partecipano i direttori regionali competenti in materia e i rappresentanti di enti o associazioni di categoria operanti nel settore.

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definiti con una successiva deliberazione dalla Giunta regionale.

1.3 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture

1.3.1 Leggi regionali in materia di gestione dei rifiuti

legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 “Anagrafe pubblica dei rifiuti”

La legge disciplina la creazione, sul sito *internet* della Regione, di una pagina *web* denominata “Anagrafe dei rifiuti” nella quale sono resi pubblici i dati relativi ai rifiuti solidi urbani e ai relativi impianti di gestione, in conformità alla normativa statale in materia nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

In particolare, l’Anagrafe dei rifiuti contiene i dati e le informazioni

relativi: alla produzione di rifiuti solidi urbani e alla percentuale di raccolta differenziata; agli impianti per la raccolta differenziata e indifferenziata; agli impianti di termovalorizzazione e gassificazione; alle discariche; alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento; alle richieste di autorizzazione per gli impianti di gestione e alle autorizzazione integrate ambientali richieste per determinati impianti; ai progetti sottoposti a verifica di VIA; alle autorizzazioni per le attività in materia di spedizioni transfrontaliere.

I dati e le informazioni pubblicati sulla pagina sono ottenuti sia avvalendosi delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) sia utilizzando i dati contenuti nell’Osservatori rifiuti sovraregionale (O.R.So).

PI	80
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	X
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	807
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	475
Pubblicazione BUR	09/03/2021, n. 25
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	16/19/1563
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 “Istituzione dei distretti logistico-ambientali”

La legge disciplina l’istituzione dei distretti logistico ambientali con l’obiettivo di prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, favorire la raccolta differenziata e promuovere il recupero energetico degli stessi.

Per distretto logistico-ambientale s’intende una area territoriale sulla quale ricadono sistemi produttivi a vocazione industriale, agricola e commerciale

che, per la loro complessità, richiedono una specifica pianificazione e progettazione in merito alla produzione di rifiuti. Il distretto logistico-ambientale è istituito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento secondo criteri elencati nella legge. Strumento operativo del distretto è il Piano di distretto che definisce, in particolare, la situazione esistente, gli obiettivi qualitativi e quantitativi, le modalità e forme di intervento e il relativo coordinamento, l’adozione di tecniche per il reimpiego e il riciclaggio di materiali nell’impianto di produzione; le modalità gestionali che consentono prestazioni ambientali migliorative; la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente circostante.

Il Piano è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle linee guida adottate dalla stessa Giunta. In conformità ai contenuti e ai programmi del Piano, la Regione finanzia progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali elaborati

PI	17
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	X/IV
Parere CAL	si
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	1133
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	260
Pubblicazione BUR	15/07/2021, n. 70
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	legge di settore
Tipologia normativa	testo nuovo
Articoli/commi/parole	10/26/3080
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	3
Atti attuativi Consiglio	-

attraverso strumenti di programmazione negoziata dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati interessati.

Nel regolamento adottato dal Giunta regionale sono definiti, in relazione a ciascun progetto, i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione degli stessi nonché la composizione e i compiti del Nucleo di valutazione e controllo dei progetti istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente.

L'attività di monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei Piani di distretto è svolta nell'ambito della Cabina di monitoraggio del Piano di gestione dei rifiuti (CMP), istituita dal medesimo Piano, e una volta che questa abbia terminato le proprie funzioni, da una apposita struttura istituita presso l'assessorato regionale competente in materia.

1.3.2 Leggi regionali in materia di aree naturali protette

legge regionale 25 marzo 2021, n. 4 “*Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa*”

La legge prevede l’ampliamento del perimetro della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa – istituita dalla legge regionale in materia di aree naturali protette (l.r. 29/1997) - secondo la planimetria e la relazione descrittiva, allegati alla stessa legge.

PI	181
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VIII
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	615
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	594
Pubblicazione BUR	06/07/2021, n. 67
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	1/3/172
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»”³¹

La legge prevede l’ampliamento del perimetro del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini – istituito dalla l.r. 8/1983 - secondo la planimetria e la relazione descrittiva, allegati alla stessa legge.

In attesa che il piano del parco si adegui alla nuova perimetrazione la legge individua, altresì, le misure di salvaguardia per la parte di territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione definita dallo stesso piano.

PI	180
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VIII
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	524
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	503
Pubblicazione BUR	30/03/2021, n. 32
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	1/1/74
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

³¹ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 5 agosto 2021. Con la sentenza n. 115/2022 la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione.

1.3.3 Leggi regionali in materia di ambiente

legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 45/1998, alla legge regionale n. 27/1998 e alla legge regionale n. 16/2011 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”*

La legge interviene sulle competenze dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA). A tal fine:

- modifica la l.r. 45/1998 istitutiva dell’ARPA, introducendo nell’attività di consulenza svolta dalla stessa anche l’istruttoria relativa ai procedimenti di competenza regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione

PI	288
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	VIII
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	30
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	26
Pubblicazione BUR	08/06/2021, n. 55
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	legge di settore
Tipologia normativa	mista
Articoli/commi/parole	8/9/936
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Dispone inoltre che l’ARPA riferisca annualmente alla competente commissione consiliare in merito alle attività svolte relative alle nuove competenze. Analogamente è modificato anche l’art. 15 della l.r. 16/2011 contenente disposizioni in materia di protezione ambientale e di fonti rinnovabili;

- modifica la l.r. 27/1998 sulla gestione dei rifiuti, prevedendo che l’ARPA partecipi alla conferenza di servizi convocata dalla Regione per valutare i progetti pervenuti per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e

di discariche e che la Regione si avvalga dell'ARPA per l'istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di competenza regionale;

- prevede che entro sessanta giorni la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisca con regolamento le modalità e i termini per l'esercizio delle nuove funzioni istruttorie attribuite ad ARPA. Tali funzioni troveranno applicazione dall'entrata in vigore del regolamento, mentre ai procedimenti già avviati alla stessa data continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti;

- incrementa le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio delle attività dell'ARPA.

1.4 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità

1.4.1 Leggi regionali in materia di tutela della salute

legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 “*Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti”*”

La legge, al fine di superare le molteplici problematiche connesse alla prevenzione e alla cura delle persone con disabilità grave non in grado di collaborare, prevede la promozione e l’attivazione, nei principali ospedali della Regione, di specifici percorsi diagnostico terapeutici che facilitino l’accesso agli esami diagnostici e alle terapie per la prevenzione e la cura delle patologie non direttamente legate alla malattia principale; di percorsi sanitari assistiti e di modelli funzionali di accoglienza finalizzati a garantire la piena e tempestiva assistenza, nonché di percorsi formativi e di aggiornamento per il personale che assiste le persone con disabilità grave.

PI	205
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VII
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	392
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	non esaminata ed iscritta direttamente all’ordine del giorno dell’Aula per decorrenza del termine, ai sensi dell’articolo 63, comma 3 del regolamento dei lavori del Consiglio
Pubblicazione BUR	01/04/2021, n. 33
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	legge di settore
Tipologia normativa	testo nuovo
Articoli/commi/parole	5/12/1052
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

È prevista la promozione e l’attivazione di un archivio informatizzato che garantisca la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione anche dei referti delle prestazioni sanitarie.

Con successiva deliberazione la Giunta regionale definisce le linee guida per l'attivazione dei percorsi e dell'archivio informatizzato nonché i requisiti, i criteri e le modalità per la partecipazione e l'organizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento.

legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0”

La legge istituisce l'Azienda regionale sanitaria Lazio.0 con lo scopo di razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale.

L'Azienda è ente strumentale, controllato della Regione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Organi dell'Azienda Lazio.0

PI	115
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	VII
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	988
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	961
Pubblicazione BUR	02/12/2021, n. 111
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	15/47/2435
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	9
Atti attuativi Consiglio	-

sono il Direttore generale e il Collegio sindacale. L'Azienda svolge le proprie funzioni in raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, definisce i piani di acquisto, annuali e pluriennali, per l'approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario regionale; gestisce le procedure di gara; governa le procedure concorsuali centralizzate; gestisce le procedure per l'implementazione delle tecnologie connesse all'utilizzo della telemedicina; coordina e sviluppa il sistema informativo sanitario e le tecnologie di informazione e comunicazione.

L'atto aziendale, adottato dal Direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda Lazio.0, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda Lazio.0 si avvale del personale acquisito attraverso procedure di mobilità, in via prioritaria, dagli enti del servizio sanitario regionale nonché dalla Regione o da altri enti pubblici ovvero assunto alle dirette dipendenze, secondo la normativa vigente in materia di pubblico impiego. All'Azienda Lazio.0 si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale previste per gli altri enti del servizio sanitario regionale. Le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo sono svolte dalla Giunta regionale.

Al fine di garantire un efficace coordinamento fra l'Azienda Lazio.0, gli enti del servizio sanitario regionale e la Regione, è istituita la Conferenza permanente delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, composta dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, che la presiede, dai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio e dal Direttore generale dell'Azienda Lazio.0.

La Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE), istituita presso l'Azienda Lazio.0, ha invece il compito di supportare l'organo di governo regionale nella valutazione tecnica dei progetti di investimento in edilizia sanitaria e socio sanitaria e in grandi macchinari, impianti e attrezzature tecnologiche.

1.4.2 Leggi regionali in materia di servizi sociali

legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 “*Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo*”

La legge, al fine di favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con i genitori separati, prevede misure di sostegno economico ed interventi di sostegno abitativo in favore del genitore che, con un reddito ISEE non superiore a ventimila euro, si trovi in condizione di difficoltà economica a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale che lo ha obbligato a versare l'assegno di mantenimento dei figli e ha assegnato la casa familiare all'altro genitore.

PI	64/65
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VII
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	943
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	337
Pubblicazione BUR	06/07/2021, n. 67
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	11/17/1263
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

La legge individua sia misure di sostegno economico che interventi di sostegno abitativo. Le prime consistono nel riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare a compensazione delle somme corrisposte attraverso il portale dei pagamenti elettronici, ai fini della compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria nonché in un contributo una tantum di importo non superiore a diecimila euro per il genitore in condizione di disoccupazione involontaria; le seconde in un contributo non inferiore a duecento euro, della durata di dodici mesi, per il pagamento del canone di locazione e nell'individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati nonché nella promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato.

E' demandato ad un regolamento della Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri di priorità per accedere alle misure e agli interventi previsti.

legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 *“Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo”*

La legge intende riconoscere e valorizzare il ruolo della persona anziana nella comunità e promuoverne la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica, culturale, sportiva e ricreativa. Gli interventi e le azioni previste a favore delle persone anziane, definite ai fini della presente legge come persone di età superiore ai sessant'anni, sono volti a favorirne la formazione e il benessere psico-fisico nonché la partecipazione ad attività culturali, conviviali, sociali, ricreative, sportive, di turismo sociale nonché in progetti di volontariato e impegno civile. In particolare, sono promossi protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e i musei, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per la formazione continua delle persone anziane e l'attuazione di percorsi formativi.

PI	232
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VII
Parere CAL	si
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	435
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	142
Pubblicazione BUR	18/11/2021, n. 107
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	14/51/3888
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	2
Atti attuativi Consiglio	-

Al fine di prevenire l'invecchiamento precoce, la perdita dell'autosufficienza e di contrastare la diffusione del fenomeno delle demenze e del declino cognitivo è promossa la diffusione di corretti stili di vita, di una

corretta alimentazione e dell'attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati.

Sono promosse politiche di sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, limitandone l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali nonché politiche che valorizzino le iniziative familiari di presa in cura, anche attraverso la domotica e il telesoccorso. Per contrastare la solitudine sono incentivati gli strumenti di prossimità e di socialità nonché quelli che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi rivolti alle persone anziane, sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.

Sono sostenute le attività artistico-ricreative che, oltre a favorire le relazioni sociali e l'incontro generazionale, rendano possibile l'accrescimento del livello culturale delle persone anziane e del loro benessere psico-fisico nonché le attività socialmente utili che consistono in progetti sociali utili alla comunità o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

È previsto che i comuni possano affidare alle persone anziane la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, la cura dell'ambiente naturale, garantendone l'accesso e la fruibilità anche alle persone con disabilità. Particolare attenzione è rivolta alla diffusione e implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche. La programmazione regionale degli interventi e delle azioni previste è svolta dalla Regione attraverso il confronto con le forze sociali e gli enti del Terzo settore nonché in coerenza con i principi e gli indirizzi operativi del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. Inoltre, per assicurare l'attuazione della legge, la Giunta regionale adotta un piano operativo contenente le linee di indirizzo la cui durata coincide con quella del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

È istituita, infine, la Giornata regionale dell'invecchiamento attivo, da celebrarsi il 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina.

1.4.3 Leggi regionali in materia di parità retributiva

legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “*Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne*”

La legge, riconoscendo la parità di genere come uno dei valori fondamentali di cittadinanza e di convivenza, interviene per assicurare la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

In particolare, la legge favorisce la parità retributiva tra i sessi, la permanenza, il reinserimento

e l’affermazione delle donne nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne e la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e individua nel bilancio di genere, adottato ogni anno dalla Regione e dagli enti pubblici dipendenti, lo strumento per analizzare l’impatto sulla condizione di donne e uomini in ogni settore di intervento normativo. Sono previste apposite azioni e misure per i diversi ambiti d’intervento.

Nell’ambito delle azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul *genere* la legge prevede il riconoscimento, nell’attribuzione

PI	182
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	IX
Parere CAL	si
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	614
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	531
Pubblicazione BUR	15/06/2021, n. 59
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	22/70/6394
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	3
Atti attuativi Consiglio	-

dei benefici economici, di un sistema di premialità alle aziende pubbliche e private con meno di cento dipendenti che diffondono, con riferimento a tutto il personale, maschile e femminile, i dati relativi alla formazione, alla promozione professionale, ai passaggi di categoria e qualifica e alla retribuzione effettivamente corrisposta; le medesime premialità sono riconosciute alle aziende iscritte nel Registro delle aziende virtuose in materia di retribuzione di genere istituito presso la direzione regionale competente in materia di lavoro.

Tale iscrizione o la redazione e trasmissione di dati che attestino il minor aggravio retributivo tra uomo e donna, costituisce, altresì, titolo preferenziale per l'attribuzione di un punteggio negli appalti e affidamento di lavori e servizi, forniture di competenza della Regione o degli enti da essa dipendenti o controllati.

Al fine di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione in materia di discriminazione di genere sul lavoro, è istituita la "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro"; durante la giornata la Regione assegna anche un premio di riconoscimento alle aziende iscritte al Registro che abbiano messo in pratica azioni in materia di parità e si siano distinte nell'ambito della riduzione dei differenziali retributivi di genere.

Relativamente alla promozione della sfera lavorativa delle donne, la legge prevede misure per contrastare l'abbandono lavorativo quali, in particolare, l'adozione da parte della Giunta regionale di clausole, nei bandi e avvisi pubblici, che revochino o escludano da qualsiasi beneficio le imprese condannate per dimissioni o licenziamenti posti in essere in violazione della normativa in materia di tutela della maternità e della paternità nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro.

Promuove, inoltre, misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità mediante il sostegno alle micro, piccole e medie imprese che assumono donne con contratti di lavoro a tempo indeterminato; azioni per facilitare il

reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, anche attraverso specifici percorsi formativi rivolti a donne che risultino in stato di disoccupazione, con particolare attenzione ai corsi relativi alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM); misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e di tratta e delle donne con disabilità. Promuove, attraverso i centri per l'impiego, l'erogazione alle donne di servizi e misure di politica attiva del lavoro, quali l'orientamento specialistico e l'accompagnamento al lavoro e a tal fine istituisce, nei siti istituzionali della Regione e del Consiglio, una specifica sezione denominata "Sportello donna", nella quale sono pubblicati avvisi, bandi e tutte le informazioni volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico e privato. Riserva una quota del fondo per il microcredito a donne in situazione di disagio sociale e dispone una serie di misure per diffondere la parità di genere anche nell'ambito dell'organizzazione, del reclutamento e della gestione del personale regionale. Diversi sono gli strumenti per la valorizzazione delle competenze delle donne, tra questi, le misure per sostenere l'imprenditoria femminile; le misure per garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione, disponendo tra l'altro che, nelle nomine e designazioni di competenza regionale, nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli; le misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali, prevedendo l'istituzione di un riconoscimento denominato "Certificazione di equità di genere" da assegnare ai comuni più virtuosi. Al fine di poter conciliare i tempi di vita e di lavoro sono istituiti, infine, un buono per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* e un buono quale indennizzo per l'attività svolta dalle donne lavoratrici in qualità di *caregiver*. Ad un successivo regolamento di attuazione e integrazione, adottato dalla Giunta regionale, è rimessa la disciplina delle politiche e degli interventi previsti dalla legge.

1.5 Macrosettore E – Finanza regionale

1.5.1 Leggi regionali in materia di bilancio

legge regionale 22 luglio 2021, n. 12 “*Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*”

La legge, in deroga a quanto previsto dalla normativa statale in materia che definisce le tipologie di posizioni debitorie per le quali è consentita questa procedura, dispone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale di cui all’Allegato n. 1, adottate dalla Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 109, comma 2 bis, d.l. 18/2020).

PI	299
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	23
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	2
Pubblicazione BUR	27/07/2021, n. 74
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/3/173
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”

La legge dispone l'assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023, prevedendo: la rideterminazione dei residui attivi e passivi; la ridefinizione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale e del fondo crediti di dubbia esigibilità; la determinazione della giacenza di cassa nonché del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

PI	301
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	29
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	23
Pubblicazione BUR	12/08/2021, n. 79
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	5/10/981
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

Dispone, inoltre, l'autorizzazione alla contrazione dei mutui o di altre forme di indebitamento finalizzati a coprire il disavanzo per spese di investimento oppure destinati a nuovi investimenti, ne definisce la dotazione finanziaria e la relativa copertura.

L'elenco degli investimenti finanziati con la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento è aggiornato annualmente, entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.

La legge, infine, approva gli assestamenti ai bilanci di previsione annuale e pluriennale degli enti pubblici dipendenti della Regione; dispone l'incremento degli stanziamenti dei fondi speciali, sia di parte corrente che di conto capitale; rende disponibili sul bilancio regionale 2021-2023 le somme accantonate per l'anno 2021.

legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020”

La legge introduce disposizioni di modifica a due leggi regionali (l.r. 2/2013 e l.r. 6/2002), alcune variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 nonché ulteriori disposizioni finanziarie per recepire le censure formulate dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio - in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020.

PI	311
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Parere CAL	no
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	72
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	15
Pubblicazione BUR	21/12/2021, n. 118
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/6/839
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

In particolare, interviene sulla disciplina del pagamento dei debiti della Regione in riferimento all’utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 2, comma 1 e all’articolo 3, comma 1 del d. l. 35/2013; dispone il concorso di eventuali ulteriori risorse per la copertura finanziaria derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative al c.d. risorse extra-gettito, destinate a finalità extra sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

Sopprime la previsione che consente alla Regione di utilizzare, in posizione di comando o di distacco, personale a tempo indeterminato delle società a controllo pubblico.

Sono introdotte variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e disposizioni finanziarie riguardanti: il recupero dei pagamenti effettuati a Lazio Ambiente S.p.A. per il trattamento retributivo del personale della società

medesima comando presso la Regione; l'incremento dello stanziamento, per l'anno 2021, del fondo crediti di dubbia esigibilità e, per gli anni 2021, 2022 e 2023, del fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti.

legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”

La legge definisce gli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa vigenti e gli stanziamenti autorizzati sul bilancio di previsione finanziario della Regione 2022 – 2024, rinviando a una successiva legge, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, la ripartizione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

PI	320
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Parere CAL	si
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	14
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	31/12/2021, n. 20
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	14/51/8817
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	10
Atti attuativi Consiglio	-

Nello stesso provvedimento sono individuate le categorie di soggetti passivi per i quali non trova

applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP e sono ridotti – nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente – gli importi della tassa automobilistica regionale.

Rinnova anche per il biennio 2023-2024 il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef.

Accanto alle misure di natura finanziaria, la legge contiene una serie di disposizioni che attengono a diversi settori. Prevede l'eliminazione dalla sezione del sito istituzionale dedicata ai servizi e alle informazioni sull'interruzione della

gravidanza, dei dati relativi al numero e alla percentuale di personale obiettore e non obiettore in servizio presso ciascuna struttura ospedaliera con reparti di ginecologia e ostetricia. Sopprime l'istituzione del *security manager* all'interno delle infrastrutture ospedaliere regionali pubbliche e private e, per adeguarsi ai rilievi sollevati dal Governo, la disposizione relativa alle modalità di contabilizzazione delle entrate riguardanti le somme restituite da ASTRAL per il rimborso delle rate di mutuo contratto per la realizzazione della propria sede istituzionale.

Semplifica il procedimento amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità. Detta disposizioni più stringenti per prevenire i danni provocati dai cinghiali e introduce alcune modifiche alla legge regionale in materia di esercizio dell'attività venatoria (l.r. 17/1995) per superare i rilievi mossi dal Governo e tenere fede al conseguente impegno assunto dal Presidente della Regione.

Per adeguarsi ad una impugnativa del Governo, prevede che le autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, in determinate aree individuate dal piano territoriale paesistico come di pregio e vincolate, siano rilasciate a condizione che rispettino i vincoli derivanti dall'individuazione delle aree e dei siti non idonei da parte dei comuni e, comunque, vengano sospese fino al 12 aprile 2022.

Modifica in più punti la legge regionale che disciplina le attività di tatuaggio e *piercing*, al fine di riconoscere gli operatori provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente nel Lazio.

Istituisce un apposito fondo destinato a sostenere le attività del consorzio industriale unico, di recente costituzione, per la promozione di progetti strategici di innovazione industriale e di investimenti sul territorio regionale, per la valorizzazione di eccellenze e competenze imprenditoriali e scientifiche del

territorio nonché per l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese. Al Consorzio è, inoltre, attribuita la possibilità di svolgere le funzioni di organismo intermedio o di soggetto attuatore dei fondi strutturali e di investimento europei nonché del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Modifiche puntuali sono apportate, inoltre, alle leggi regionali in materia di commercio, artigianato, fiere, demanio marittimo e di promozione e sostegno della cooperazione.

Dispone il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR) da parte della Regione che continua a farsi carico degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale per il proprio personale distaccato presso l'USR e a quello relativo al direttore responsabile e ai dirigenti, in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza.

Modifica la legge regionale in materia di usura al fine di dare più sostegno alle associazioni che aiutano i soggetti interessati dal sovraindebitamento e le vittime di usura o di estorsione.

In materia di sport introduce la possibilità, da parte del Presidente della Regione, di conferire annualmente un riconoscimento agli atleti, compresi quelli disabili, che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza nelle manifestazioni e iniziative sportive regionali, nazionali e internazionali e istituisce il Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio la cui iscrizione costituisce criterio preferenziale nella concessione dei contributi previsti per le associazioni sportive.

Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione del trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, avvia il procedimento per l'affidamento *in house providing* delle linee "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo" alle società regionali Cotral Spa (per la parte relativa alla gestione del servizio di trasporto) e Astral Spa (per la parte relativa alla gestione delle infrastrutture). Sono poste in essere le attività

amministrative per il subentro delle due società regionali (per le rispettive funzioni) ad Atac Spa, previa acquisizione dei rispettivi rami d'azienda.

La legge, infine, si conclude con un ultimo articolo che contiene diversi interventi, tra questi, si segnalano: la trasformazione, ai sensi della normativa civilistica, dell'associazione "Teatro di Roma" in Fondazione; la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 del termine per l'estinzione delle comunità montane; la liquidazione di Alta Roma ScpA e la relativa trasformazione in Fondazione; l'istituzione del Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale presso l'assessorato regionale competente in materia di polizia locale; l'esenzione dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria per gli operatori delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia locale, nei casi di accesso al pronto soccorso a seguito di infortuni avvenuti durante il servizio o per ragioni di servizio.

legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024"

La legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024.

In riferimento allo stato di previsione dell'entrata quantifica le entrate in termini di competenza per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2022.

In riferimento allo stato di

PI	321
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Parere CAL	si
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	14
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	31/12/2021, n. 20
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/24/2339
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

previsione della spesa, autorizza impegni per il triennio 2022-2024 e il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2022, e quantifica le spese per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in termini di competenza e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2022.

È indicata la composizione del bilancio di previsione finanziario e sono elencati i relativi documenti allegati ai sensi della legge regionale di contabilità e in conformità alla normativa statale;

Prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, e che il bilancio finanziario gestionale assegni le risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

E' prevista l'iscrizione di fondi e accantonamenti, con l'indicazione dei relativi importi; in particolare, sono indicati i fondi di riserva e i fondi speciali; i fondi relativi al pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, i fondi per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e in conto capitale; è prevista l'iscrizione del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, nonché del fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del d. lgs. 118/2011.

Infine, è disposta l'iscrizione dei fondi relativi ai cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati.

E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti, con l'esclusione del disavanzo, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura di disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti.

È individuata la copertura dei relativi oneri finanziari. Si dispone, in conformità alla normativa vigente, la sospensione dell'autorizzazione del ricorso al mercato finanziario fino all'approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, nonché la sospensione dell'autorizzazione delle spese di investimento finanziate con il ricorso al debito.

Sono approvati i bilanci degli enti dipendenti regionali e si prevede che l'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato, certificato in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, possa concorrere alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento. Dispone, infine, che le somme non utilizzate, ai sensi dei commi precedenti, costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

1.6 Macrosettore F – Diversi settori

legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali*”³²

La legge (c.d. collegato) contiene disposizioni che intervengono in diverse materie di competenza regionale. In materia di politiche giovanili modifica la legislazione regionale di riferimento, prevedendo la costituzione di un sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile e disciplinando il relativo piano di attuazione; promuove corsi di guida sicura rivolti a giovani, di età compresa tra i quattordici e i venticinque anni, mediante la concessione di contributi consistenti in rimborso spese.

PI	294
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Parere CAL	si
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	76
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	64
Pubblicazione BUR	12/08/2021, n. 79, so 4
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	intersettoriale
Articoli/commi/parole	15/175/35536
Regolamenti regionali	4
Atti attuativi Giunta	41
Atti attuativi Consiglio	-

In materia di cultura, modifica la normativa relativa alla valorizzazione, promozione e diffusione della *street art*, alle attività cinematografiche e audiovisive e ai servizi culturali regionali; rivede, nell’ambito delle disposizioni sulla promozione culturale, quelle per la partecipazione della Regione a fondazioni e associazioni culturali di rilevanza statale e regionale e per il

³² La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 7 ottobre 2021.

riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale, istituendo anche l'Elenco regionale delle scuole di educazione musicale.

E ancora istituisce il Premio regionale "Willy Monterio Duarte", destinato agli studenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado e negli istituti formativi; prevede la partecipazione della Regione alla Fondazione "Vittorio Occorsio"; istituisce la Giornata mondiale delle marocchinate e prevede l'adozione di un programma d'iniziativa per la memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea *Gustav*.

In materia di sport, modifica il testo unico in materia di sport, prevedendo, in particolare, la possibilità per la Regione di avvalersi delle prestazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tramite specifici contratti di servizio; istituisce un fondo straordinario per i contributi a società e associazioni sportive dilettantistiche, a titolo di rimborso della maggiorazione dell'aliquota IRAP; prevede la concessione di contributi per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali.

In materia di informazione e comunicazione, istituisce il Fondo straordinario per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale finalizzato alla concessione di contributi per il sostegno delle imprese e degli operatori del settore; attribuisce ulteriori competenze al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com) per la tutela dei minori nel settore radiotelevisivo e della reputazione digitale, per la prevenzione e contrasto al cyberbullismo e per l'educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale. In materia di politiche sociali, interviene, tra l'altro, sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali regionali, istituendo gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati e prevedendo nuove disposizioni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); promuove la realizzazione dei poli civici integrati di mutualismo sociale e, nel sistema

integrato di istruzione per l'infanzia, l'educazione sperimentale interculturale; interviene sulla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Rientrano sempre nella materia di politiche sociali i contributi per il sostegno ai minori collocati fuori dalla famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di decadenza, sospensione e limitazione della potestà genitoriale; il supporto alle coppie con problemi di infertilità e/o sterilità che vogliono accedere alle tecniche di ultima generazione di procreazione medicalmente assistita; i contributi per l'acquisto della parrucca a seguito di terapia oncologica; il sostegno ai nuclei familiari con figli minori di età fino a tre anni che necessitano di servizi di *baby sitting*; l'istituzione del Portale regionale della disabilità; le modifiche delle disposizioni sull'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo; le disposizioni per promuovere l'effettività del diritto di accesso a *internet*. Relativamente alla normativa concernente il contrasto alla violenza contro le donne, istituisce, tra l'altro, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza e prevede la realizzazione del "Parco Serena Mollicone e vittime di femminicidio".

In materia di tutela della salute e di enti del servizio sanitario regionale, modifica le disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, con particolare riferimento alla definizione e revisione della pianta organica, all'apertura delle farmacie comunali e al concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche; modifica la normativa in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e di strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Ulteriori disposizioni in materia di sanità prevedono iniziative per favorire la fruizione dei servizi per l'interruzione di gravidanza; l'adozione di linee guida regionali per la presa in carico di soggetti affetti da disturbo da *deficit* di

attenzione e iperattività; il riconoscimento del particolare rilievo sociale delle malattie determinate dall'obesità e dai disturbi del comportamento alimentare; l'istituzione del Registro regionale dei pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati; la concessione di rimborsi e contributi al personale del ruolo sanitario e ai medici specializzandi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per raggiungere la sede di lavoro; le disposizioni per gli appalti pubblici per l'esercizio dell'attività di servizio di trasporto per disabili. In materia di turismo contiene disposizioni per la promozione di progetti volti a sostenere il settore turistico regionale e modifiche alla normativa concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, con particolare riferimento alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative. In materia di lavoro promuove, in particolare, la costituzione delle Officine municipali, quali spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento del lavoro da remoto al fine di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ridurre gli spostamenti nelle città e nei territori.

In materia di formazione, incrementa le risorse da destinare all'offerta formativa degli Istituti tecnici superiori (ITS), in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

In materia di sviluppo economico, modifica il testo unico del commercio e introduce ulteriori disposizioni per il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Prevede inoltre specifiche disposizioni a sostegno dell'occupazione, finalizzate, in particolare, alla concessione di contributi a favore degli enti locali per la realizzazione di studi e progetti strategici diretti a implementare modelli di *smart cities*; a favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti; alla semplificazione delle procedure di assegnazione dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea.

Sempre in tema di sostegno occupazionale, modifica le disposizioni relative all'erogazione del *voucher* per l'acquisto di prestazioni consulenziali, di natura specialistica, ai fini dello svolgimento delle attività di europrogettazione e quelle contenute nella legge regionale in materia di promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; sostiene la ricerca finalizzata allo studio dell'emiplegia alternante dell'infanzia (AHC), svolti dalle università e dai centri di ricerca particolarmente qualificati, lo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio e delle infrastrutture portuali del Lazio; modifica la normativa in materia di infrastrutture e lavori pubblici e le disposizioni che prevedono misure straordinarie per i lavoratori dell'indotto coinvolti dalla crisi aziendale dell'Alitalia.

In materia di governo del territorio detta disposizioni volte a semplificare le procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; modifica la disciplina delle attività ammesse nelle zone agricole e la normativa in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico; modifica il termine per l'efficacia delle graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale.

In materia di agricoltura modifica le disposizioni relative al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, alla vigilanza e al controllo degli organismi geneticamente modificati, alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, alla valorizzazione e sviluppo dell'apicoltura; al regime urbanistico dei terreni di uso civico e all'esercizio dell'attività venatoria.

Per quanto attiene alla materia della transizione ecologica, interviene per modificare la normativa concernente le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico; promuovere e incentivare l'autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dall'impiego di combustibili fossili; modificare la

normativa concernente la gestione pubblica delle acque, la disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale, la normativa in materia di aree protette regionali e le perimetrazioni dei parchi regionali del Pineto, dei Monti Simbruini, dell'Appia Antica e dei Castelli Romani, la normativa in materia di pianificazione paesistica e il conferimento delle funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e in materia di gestione delle risorse forestali.

Relativamente alla gestione dei rifiuti, prevede un sostegno per le funzioni di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, disposizioni in materia di bonifica e ripristino ambientale e contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili.

In materia di patrimonio, prevede l'alienazione agli aventi titolo del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL); modifica le disposizioni in materia di fondi rustici appartenenti al patrimonio disponibile della Regione; modifica la normativa concernente i complessi immobiliari dell'ex Opera nazionale pensionati d'Italia, ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, ex Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

In materia di contabilità, modifica la legge di contabilità regionale nonché l'aggiornamento di disposizioni finanziarie di leggi regionali. Con riferimento alla materia istituzionale, oltre a modificare le disposizioni sul sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e sul personale nonché sulla rideterminazione degli assegni vitalizi, interviene per sospendere, tenuto conto dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione, i termini previsti per i procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali, prevedendo, altresì, l'adozione di misure organizzative

idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei medesimi procedimenti.

In materia di enti locali, modifica la normativa concernente la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni; prevede un nuovo termine per la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani; dispone il trasferimento della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e delle relative funzioni amministrative a Roma Capitale; individua misure per semplificare e rafforzare le competenze degli enti locali in materia di programmazione e gestione degli investimenti pubblici; prevede la concessione di contributi ai comuni, anche associati, per interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici nonché a quei comuni che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento degli uffici del giudice di pace per le spese di mantenimento, funzionamento e svolgimento dei relativi gli uffici.

In materia di enti dipendenti della Regione, interviene in merito alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Azienda strade Lazio (ASTRAL S.p.A) e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e rivede la disciplina del Collegio dei revisori dei conti di quest'ultima. Infine, detta disposizioni materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico e di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Capitolo Quarto

Il contenzioso costituzionale

1.1 Le leggi regionali impugnate dal Governo

Nel 2021 il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, Cost., nei confronti delle seguenti leggi regionali:

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE	PRONUNCE	ESITO DEL GIUDIZIO
<p>legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 <i>“Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»”</i> Materia: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema parametro costituzionale: <i>art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</i></p>	<p>sentenza 22 marzo 2022, n. 115</p>	<p>la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata</p>
<p>legge regionale 1° agosto 2021, n. 14 <i>“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”</i> art. 64, comma 1, lettera a), di modifica della disciplina delle trasformazioni urbanistiche in zona agricola Materia: tutela del paesaggio parametro costituzionale: <i>articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.</i> <i>articolo 9, Cost.</i></p>	<p>Udienza pubblica 13 settembre 2022</p>	

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE	PRONUNCE	ESITO DEL GIUDIZIO
<p>art. 75, comma 1, lettere b) e c) di modifica della normativa in materia ambientale e di fonti rinnovabili</p> <p>Materia: Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia</p> <p>parametro costituzionale: 117, comma terzo, Cost.</p> <p>art. 81, relativo alla modifica della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica</p> <p>Materia: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema</p> <p>parametro costituzionale <i>art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</i></p> <p>Delibera del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021</p> <p>http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=30795</p>	<p>Udienza pubblica 13 settembre 2022</p>	
<p>legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 <i>“Legge di stabilità regionale 2022”</i></p> <p>art. 6 di modifica della normativa regionale in materia ambientale e di fonti rinnovabili</p> <p>Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia</p> <p>parametro costituzionale: <i>articoli 41, 97, 117, comma primo, comma secondo, lettere e) e s), e comma terzo, Cost.</i></p> <p>Delibera del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2022</p> <p>http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=40519</p>	<p>Udienza pubblica 13 settembre 2022</p>	

Tabella 9 Leggi regionali approvate nel 2021 impugnate dal Governo

1.2 Quadro riepilogativo

A fini riepilogativi si riporta nella seguente tabella un quadro illustrativo dello stato delle questioni di legittimità sollevate dal Governo negli anni precedenti e che sono state definite nel 2021.

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE	PRONUNCE	ESITO DEL GIUDIZIO
legge regionale 25 novembre 2019, n. 25 “Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile” <i>Il Governo con delibera del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 ha disposto la rinuncia al ricorso³³</i>	ordinanza 14 gennaio 2021, n. 12	La Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo
legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione” <i>art. 5, commi 1 e 2, relativo a semplificazioni procedurali in materia di varianti urbanistiche</i>	sentenza 12 maggio 2021, n. 141	la Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile
legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione” <i>art. 6, comma 1, lettere da b) a e), relativo a semplificazione istruttoria per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi</i>	sentenza 12 maggio 2021, n. 141	la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata

³³ A seguito dell'impugnativa l'articolo 5, comma 1, della l.r. 25/2019 è stato modificato dall'articolo 22, comma 56 della l.r. 1/2020.

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE	PRONUNCE	ESITO DEL GIUDIZIO
<p>legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” <i>art. 7, comma 7, lett. c), n. 1), relativo a riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali</i></p>	<p>sentenza 12 maggio 2021, n. 141</p>	<p>la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata</p>
<p>legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” <i>art. 9, commi 9, lett. d), n. 1) e 16, relativo a disposizioni di semplificazione in materia ambientale</i></p>	<p>sentenza 12 maggio 2021, n. 141</p>	<p>la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni</p>
<p>legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” <i>art. 10, comma 11, relativo a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili</i></p>	<p>sentenza 12 maggio 2021, n. 141</p>	<p>la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata</p>

Tabella 10 Riepilogo questioni di legittimità sollevate dal Governo negli anni precedenti

2. Legislazione statale impugnata dalla Regione

Nel 2021 la Regione non ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, Cost. nei confronti di nessuna legge o atto avente valore di legge dello Stato.

PARTE SECONDA

L'ATTIVITA' REGOLAMENTARE REGIONALE

1. Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale

La potestà normativa secondaria della Regione è regolata dall'articolo 47 dello Statuto regionale, che attribuisce alla Giunta regionale l'adozione della maggior parte degli atti regolamentari, riservando al Consiglio regionale solo l'adozione dei regolamenti delegati dallo Stato.

I regolamenti della Giunta regionale sono suddivisi, ai sensi del citato articolo 47, in quattro tipologie principali, a cui devono poi aggiungersi i "regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria". Tali tipologie sono:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) c.d. regolamenti "delegati" o di "delegificazione"³⁴;
- d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

Chiudono il predetto quadro i regolamenti adottati dal Consiglio regionale per l'organizzazione delle proprie strutture, i quali sono assimilabili ai regolamenti di organizzazione della Giunta, ma vengono adottati, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto regionale, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

³⁴ Regolamenti autorizzati da apposita legge regionale che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto.


Nel 2021 sono stati adottati dalla Giunta regionale 23 regolamenti, così ripartiti:

- a) 15 regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- b) 8 regolamenti per l'organizzazione delle strutture della Giunta.



A questi si aggiungono 5 regolamenti riconducibili all'organizzazione delle strutture del Consiglio che, sommati agli 8 regolamenti di organizzazione della Giunta, contano un totale di 13 regolamenti di organizzazione, in linea rispetto al totale del 2020 pari a 12 regolamenti di organizzazione.

Analizzando il dato quantitativo complessivo (figura 17) si nota che il numero dei regolamenti registra un aumento rispetto agli anni precedenti, con un dato medio dell'ultimo decennio pari a 23,6 regolamenti.



Passando all'esame della tecnica redazionale, 9 dei 23 regolamenti adottati nel 2021 (circa il 39,13%), sono stati redatti come testo nuovo, sostituendo completamente regolamenti vigenti o ponendosi quale prima attuazione in via regolamentare di disposizioni di legge. Restano, quindi, 14 regolamenti redatti secondo la tecnica della novella ovvero apportano modifiche a regolamenti già vigenti.

Pertanto, si conferma lo scarto tra regolamenti "di novella" e regolamenti "nuovi" già registrato nel 2020 laddove la percentuale dei regolamenti nuovi rispetto a quelli adottati è pari al 36,66%.

La tabella 11 mostra il numero totale di articoli, commi, caratteri e relative medie, confrontando i dati dell'ultimo triennio.

	2021		2020		2019	
	totale	media	totale	media	totale	media
ARTICOLI	260	11,30	303	10,1	287	11,95
COMMI	591	25,69	820	27,33	717	29,875
CARATTERI	62.249	2.706	75.628	2.520	54.782	2,282

Tabella 11 Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti nel triennio 2021-2019 e relative medie

La diminuzione del numero dei regolamenti adottati nel 2021 rispetto al 2020 si traduce ovviamente in una diminuzione del numero degli articoli e dei commi, oltre che dei caratteri impiegati.

Ciò comporta una interruzione, rispetto all'andamento complessivo del triennio, della graduale crescita del valore medio relativo agli articoli e ai commi dei regolamenti avviata nel 2020, come mostra il grafico di figura 18.




Figura 18 *Media della dimensione dei regolamenti nel triennio 2019-2021*

Per quanto concerne il numero medio di caratteri, si registra invece un aumento rispetto al dato dell'anno precedente considerato che nel 2021 passa da 2.520 a 2.706.

Venendo alle **materie** di esercizio della potestà regolamentare regionale, si rileva una diversificazione degli ambiti d'intervento da parte della Regione (tabella n. 12).

Come già rilevato nel 2020, anche nel 2021 si registra, rispetto al *trend* degli anni precedenti, una diminuzione dei regolamenti di organizzazione sul totale dei

regolamenti adottati, sebbene quelli in materia di “Personale e amministrazione” continuino ad essere numericamente prevalenti.

Questo a conferma di una crescente attenzione riservata agli altri settori d’interesse della comunità regionale e non più alla sola organizzazione interna della “macchina amministrativa”.

Infatti, malgrado il macrosettore “Ordinamento istituzionale” continui a contare il maggior numero di regolamenti con 12 regolamenti, occorre rilevare che l’intervento regolamentare è distribuito anche sugli altri settori.

In particolare, nell’ordine, risultano: 6 regolamenti nel macrosettore “Territorio ambiente e infrastrutture”; 2 in quello dello “Sviluppo economico e attività produttive”, 3 regolamenti, infine, nel macrosettore “Servizi alle persone e alla comunità”. Nessun regolamento nel macrosettore “Finanza regionale”, comprendente le materie bilancio, contabilità e tributi e nessuno in quello “Multisetto” nel quale sono classificati i regolamenti inerenti a più settori.

Analizzando i regolamenti sotto il profilo delle singole materie emerge un quadro piuttosto frammentario.

A parte il dato relativo alla materia del “Personale e amministrazione” con 8 regolamenti, nel macrosettore “Ordinamento istituzionale” risultano: un regolamento in materia di società (*r.r. 9/2021*); 2 in materia di persone giuridiche private (*r.r. 13/2021; r.r. 16/2021*) e una multimateria, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni (*r.r. 17/2021*).

Inoltre, in riferimento agli altri settori: 2 regolamenti in materia di agricoltura (*r.r. 3/2021* di disciplina dei biodistretti; *r.r. 8/2021* per la disciplina delle attività agrituristiche); 3 in materia di ambiente (2 sul sistema informativo APE, *r.r. 20/2021* e *r.r. 23/2021*, e uno in materia di valutazione di impatto ambientale, *r.r. 21/2021*); un regolamento sul governo del territorio (*r.r. 7/2021* in materia di prevenzione del rischio sismico); un regolamento in materia di rifiuti (*r.r. 19/2021* sugli impianti alimentati a biomasse); uno in materia di opere

pubbliche (*r.r. 2/2021* sulla documentazione tecnico-amministrativa e contabile); un regolamento in materia di istruzione scolastica (*r.r. 12/2021* relativo al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia); un regolamento in materia di beni e attività culturali (*r.r. 18/2021* sulla promozione e diffusione della *Street art*); un regolamento in materia di spettacolo (*r.r. 11/2021* sullo spettacolo dal vivo).

MACROSETTORE	MATERIA	2021
MACROSETTORE A ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Personale e amministrazione	8
	Persone giuridiche di diritto privato	1
	Società	2
	Multimateria <i>amministrazione condivisa dei beni comuni</i>	1
Totale Macrosettore A		12
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Agricoltura	2
Totale Macrosettore B		2
MACROSETTORE C TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Governo del territorio	1
	Ambiente	3
	Rifiuti	1
	Opere pubbliche	1

MACROSETTORE	MATERIA	2021
Totale Macrosettore C		6
MACROSETTORE D	Istruzione scolastica	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Beni e attività culturale	1
	Spettacolo	1
Totale Macrosettore D		3

Tabella 12 *Regolamenti adottati nel 2021 ripartiti per macrosettore e per materia*




Figura 19 *Produzione regolamentare del triennio 2019 - 2021 ripartita per macrosettore*

Dal grafico rappresentato nella figura n. 19 emerge visivamente la prevalenza, oramai consueta, del macrosettore “Ordinamento istituzionale” e a seguire, con un numero di regolamenti pari alla metà, il macrosettore “Territorio ambiente e infrastrutture”; continuando, con un leggero scarto, si colloca il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” e, per finire, il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”.

In appendice sono riportati un elenco riepilogativo dei regolamenti regionali adottati nel 2021 (Allegato 4), articolato in base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza e l'elenco delle relative leggi che ne hanno previsto l'adozione (Allegato 5).

APPENDICE

ALLEGATO 1

Elenco delle leggi regionali del 2021 ripartite in base alla relativa durata dell'iter di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA <i>ITER</i> (gg.)
1	Consiglio	08/09/2020	10/02/2021	155
2	Consiglio	08/09/2020	10/02/2021	155
3	Consiglio	31/10/2019	17/02/2021	475
4	Consiglio	03/10/2019	17/02/2021	503
5	Consiglio	non esaminata ed iscritta direttamente all'ordine del giorno dell'Aula per decorrenza del termine, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 del regolamento dei lavori del Consiglio	03/03/2021	0
6	Giunta	16/04/2021	12/05/2021	26
7	Consiglio	05/12/2019	19/05/2021	531
8 ³⁵	Consiglio	03/10/2019	19/05/2021	594
9	Consiglio	23/06/2020	26/05/2021	337
10	Consiglio	14/01/2021	09/06/2021	146
11	Consiglio	06/10/2020	23/06/2021	260
12	Giunta	12/07/2021	14/07/2021	2
13	Giunta	12/07/2021	04/08/2021	23

³⁵ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 5 agosto 2021. Con la sentenza n. 115/2022 la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione.

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA <i>ITER</i> (gg.)
14 ³⁶	Giunta	01/06/2021	04/08/2021	64
15	Consiglio	21/09/2021	13/10/2021	22
16	Consiglio	31/05/2021	20/10/2021	142
17	Giunta	25/03/2019	10/11/2021	961
18	Consiglio	05/02/2020	17/11/2021	651
19	Giunta	16/11/2021	01/12/2021	15
20 ³⁷	Giunta	10/12/2021	23/12/2021	13
21	Giunta	10/12/2021	23/12/2021	13

³⁶ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 7 ottobre 2021.

³⁷ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 24 febbraio 2022.

Percentuale dell'iniziativa legislativa e durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali promulgate nel 2021³⁸

	DURATA MEDIA ITER (gg.)
DURATA MEDIA TOT.	254,4
CONSIGLIO	330,91
GIUNTA	139,62

	PERCENTUALE D'INIZIATIVA
CONSIGLIO	60 %
GIUNTA	40 %

³⁸ Nel computo della durata dell'iter non è ricompresa la *l.r. 5/2021* in quanto non esaminata dalla commissione consiliare competente ed iscritta direttamente all'ordine del giorno dell'Aula, per decorrenza del termine, ex art. 63, comma 3, del Regolamento dei lavori del Consiglio.

ALLEGATO 2

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2021 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Personale e amministrazione	legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 “Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche”
Altro (es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e <i>piercing</i> ”
Sostegno all’innovazione per i settori produttivi	legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 “Disposizioni per la realizzazione di <i>open innovation center</i> ”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Commercio, fiere e mercati	legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 “Anagrafe pubblica dei rifiuti”
	legge regionale 25 marzo 2021, n. 4 “Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa”
	legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”
	legge regionale 1 luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»” ³⁹
	legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 “Istituzione dei distretti logistico-ambientali”

³⁹ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 5 agosto 2021. Con la sentenza n. 115/2022 la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione.

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Tutela della salute	<p>legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 “Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti””</p> <p>legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0”</p>
Servizi sociali	<p>legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo”</p> <p>legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”</p>
Multimateria	<p>legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”</p>

FINANZA REGIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Bilancio	<p>legge regionale 22 luglio 2021, n. 12 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”</p> <p>legge regionale 11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”</p> <p>legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020”</p> <p>legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”⁴⁰</p> <p>legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”</p>

⁴⁰ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 24 febbraio 2022.

MULTISETTORE

legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”⁴¹

⁴¹ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 7 ottobre 2021.

ALLEGATO 3

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2021 ripartite in base alla tecnica redazionale

TESTI NUOVI
legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”
legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e <i>piercing</i> ”
legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 “Anagrafe pubblica dei rifiuti”
legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 “Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti””
legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”
legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo”
legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 “Disposizioni per la realizzazione di <i>open innovation center</i> ”
legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 “Istituzione dei distretti logistico-ambientali”
legge regionale 22 luglio 2021, n. 12 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

TESTI NUOVI
legge regionale 11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”
legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo”
legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0”
legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”
legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”

NOVELLE
legge regionale 25 marzo 2021, n. 4 “Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa”
legge regionale 1 luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»” ⁴²
legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 “Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la redazione dei costi della politica e successive modifiche”
legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020”

⁴² La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 5 agosto 2021. Con la sentenza n. 115/2022 la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione.

MISTE
legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie”
legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” ⁴³
legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022” ⁴⁴

⁴³ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 7 ottobre 2021.

⁴⁴ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 24 febbraio 2022.

ALLEGATO 4

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2021 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Personale e amministrazione	regolamento regionale 13 gennaio 2021, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
	regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”
	regolamento regionale 22 marzo 2021, n. 5 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”
	regolamento regionale 24 marzo 2021, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”

ISTITUZIONALE

	<p>regolamento regionale 28 maggio 2021, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”</p> <p>regolamento regionale 10 agosto 2021, n. 15 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni. Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”</p> <p>regolamento regionale 3 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p>
<p>Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)</p>	<p>regolamento regionale 30 aprile 2021, n. 9 “Modifiche al regolamento 4 agosto 2016 n. 18 (Classificazione delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle sedute delle società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in attuazione</p>

ISTITUZIONALE	
	<p>dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 28 giugno 2013, n. 4)”</p> <p>regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 13 “Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB””</p> <p>regolamento regionale 21 settembre 2021, n. 16 “Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona”</p>
Multimateria	regolamento regionale 13 ottobre 2021 n. 17 “Modifiche al regolamento regionale 19 febbraio 2020, n. 7 (Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni)”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Agricoltura e foreste	<p>regolamento regionale 9 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti”</p> <p>regolamento regionale 23 aprile 2021, n. 8 “Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche”</p>

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Opere pubbliche	regolamento regionale 29 gennaio 2021, n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11 (Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.)”
Territorio e urbanistica	regolamento regionale 16 aprile 2021, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 26 ottobre 2020, n. 26 (Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche)”
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	regolamento regionale 18 ottobre 2021, n. 19 “Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell’articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni” regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 “Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
	<p>regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 “Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”</p> <p>regolamento regionale 20 dicembre 2021, n. 23 “Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”</p>

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Istruzione scolastica	regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”
Beni e attività culturali	regolamento regionale 18 ottobre 2021, n. 18 “Regolamento per la valorizzazione, promozione e diffusione della <i>Street art</i> ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della <i>Street art</i>)”
Spettacolo	regolamento regionale 7 giugno 2021, n. 11 “Disposizioni transitorie, per l’anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

ALLEGATO 5

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2021 e delle relative leggi di previsione

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
<p>regolamento regionale 13 gennaio 2021, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p><i>legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i></p>
<p>regolamento regionale 29 gennaio 2021 n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11 (Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.)”</p> <p><i>articolo 6, comma 1.2, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici)</i></p>
<p>regolamento regionale 9 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti”</p> <p><i>articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti)</i></p>

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 22 marzo 2021, n. 5 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 24 marzo 2021, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 16 aprile 2021, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 26 ottobre 2020, n. 26 (Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche)”

articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale)

regolamento regionale 23 aprile 2021, n. 8 “Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche”

articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole)

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

regolamento regionale 30 aprile 2021, n. 9 “Modifiche al regolamento 4 agosto 2016 n. 18 (Classificazione delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle sedute delle società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della l.r. 28 giugno 2013, n. 4)”
articolo 23, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione)

regolamento regionale 28 maggio 2021, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 7 giugno 2021, n. 11 “Disposizioni transitorie, per l’anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”
articolo 52 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 13 “Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”

articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))

regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 10 agosto 2021, n. 15 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 21 settembre 2021, n. 16 “Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona”

articolo 20, comma 1, lettera p), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

regolamento regionale 13 ottobre 2021, n. 17 “Modifiche al regolamento regionale 19 febbraio 2020, n. 7 (Regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni)”
articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni)

regolamento regionale 18 ottobre 2021, n. 18 “Regolamento per la valorizzazione, promozione e diffusione della *Street art* ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della *Street art*)”
articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)

regolamento regionale 18 ottobre 2021, n. 19 “Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell’articolo 3 *bis*, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni”
articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili)

regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 “Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”
articolo 21, comma 6, lettere e), ed f), della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale)

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 “Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”

articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 45/1998, alla legge regionale n. 27/1998 e alla legge regionale n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie)

regolamento regionale 3 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

regolamento regionale 20 dicembre 2021, n. 23 “Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”

articolo 21, comma 6, lettere e), ed f), della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale)